SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 21 dicembre 2007, n. **272.**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l'individuazione, con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio delle attestazioni SOA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento che istituisce il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l'articolo 1, comma 4, che istituisce il Ministero delle infrastrutture, trasferendogli parte delle funzioni già attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza dell'8 ottobre 2007;

Espletata la procedura di comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che le procedure di verifica di cui all'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardano i certificati di lavori pubblici di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, i certificati pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché le fatture presentate dalle imprese per comprovare i lavori privati di cui all'articolo 25, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15961 del 10 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito applicativo

Il Ministero delle infrastrutture e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito denominata «Autorità») sottopongono a verifica, secondo i criteri, le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento, i seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006:

a) i certificati di lavori pubblici, di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

b) le fatture presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Art. 2.

Adempimenti a carico delle SOA

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità approva e comunica simultaneamente alle SOA, i modelli informatici da utilizzare per trasmettere i dati, previsti dall'articolo 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all'articolo 1. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione dell'avvenuta ricezione. Tali modelli, i quali devono contenere i dati elencati dall'articolo 4, comma 1, numeri da 1) a 8) delle lettere *a)* e *c)*, in modo da consentire alle amministrazioni aggiudicatrici ed ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche di apporre una dichiarazione sintetica di conferma/non conferma e, in caso di non conferma parziale, di indicare sinteticamente gli elementi non confermati, a tutela della riservatezza dei dati in essi contenuti, devono essere predisposti in modo da consentire un accesso selettivo ai soggetti di cui al successivo articolo 4. Il modello informatico base di trasmissione viene pubblicato sul sito informatico dell'Autorità.

2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le SOA trasmettono all'Osservatorio presso l'Autorità, di seguito denominato «Osservatorio», i dati previsti dall'articolo 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all'articolo 1, utilizzando i predetti modelli informatici di comunicazione.

3. Per le attività previste dal presente regolamento, le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.

Art. 3.

Sanzioni a carico delle SOA

1. Le SOA che, senza giustificato motivo, non trasmettano, in tutto o in parte, i dati relativi ai certificati ed alle fatture nei modi e tempi previsti dall'articolo 2, ovvero che trasmettano dati non veritieri, sono sottoposte alle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dagli articoli 6, comma 11, e 40, comma 4, lettera *g)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 è iniziato d'ufficio dall'Autorità, la quale contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni. In via istruttoria l'Autorità può disporre audizioni ed acquisizioni documentali nonché eseguire, senza preavviso, ispezioni presso la SOA. In tal caso, il termine per l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità rimane sospeso per il tempo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.

3. In caso di inadempimento da parte delle SOA agli obblighi di trasmissione previsti dal comma 1, l'Autorità acquisisce i dati ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 4.

Adempimenti a carico di altri soggetti

1. I modelli informatici compilati ed inviati dalle SOA ai sensi dell'articolo 2, sono trasmessi dall'Osservatorio, entro dieci giorni dalla ricezione, e comunque non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2:

a) alle amministrazioni aggiudicatrici competenti, le quali, in relazione a ciascun certificato di lavori pubblici, compresi i certificati di lavori pubblici rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, verificano e attestano la veridicità dei seguenti dati:

1) data del contratto di appalto;

2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;

4) inizio e ultimazione lavori;

5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;

6) importi contrattuali dell'appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere eseguite;

7) buon esito delle opere;

8) nominativo del responsabile del procedimento o del funzionario che ha rilasciato il certificato;

b) al Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza competente per territorio, il quale, in relazione alle fatture presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, verifica la veridicità dei seguenti dati:

1) denominazione del soggetto intestatario delle fatture;

2) oggetto dei lavori;

3) data dell'emissione delle fatture e relativo numero;

4) importo al netto di IVA;

c) ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture competenti per territorio, i quali, in relazione ai certificati di lavori privati rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e secondo il modello di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, verificano e attestano la veridicità dei seguenti dati:

1) data del contratto di appalto;

2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;

4) inizio e ultimazione dei lavori;

5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;

6) importi contrattuali dell'appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere eseguite;

7) buon esito delle opere;

8) nominativo del funzionario che ha rilasciato o confermato il certificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

2. Entro centocinquanta giorni dall'invio dei modelli, le amministrazioni aggiudicatrici, i Nuclei di Polizia tributaria della Guardia di finanza ed i provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche provvedono alla trasmissione all'Osservatorio dei dati di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche che, senza giustificato motivo, non adempiono a quanto disposto dal comma 2, ovvero forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, sono assoggettati alle sanzioni rispettivamente previste dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 5.

Compiti del Ministero delle infrastrutture e dell'Autorità

1. L'Autorità, tramite gli uffici interni da essa individuati, nonché il Ministero delle infrastrutture, che accede anche per via telematica ai dati pervenuti all'Osservatorio, compiuti gli eventuali ulteriori accertamenti istruttori, individuano i dati non confermati, e li segnalano al consiglio dell'Autorità, man mano che vengono individuati, e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 2. Il Ministero delle infrastrutture e il consiglio dell'Autorità concordano i criteri di distribuzione degli affari tra uffici del Ministero e uffici dell'Autorità.

2. L'Autorità, nei successivi quarantacinque giorni, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dal Ministero delle infrastrutture, può procedere alla sospensione in via cautelare dell'attestazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera *m)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Può, inoltre, richiedere alla SOA di procedere alla revoca dell'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di dati risultati non veritieri.

3. Entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità, la SOA procede alla revoca dell'attestazione tenendo conto dei dati risultati non veritieri.

4. Nel caso di inadempimento delle SOA nel termine stabilito dal comma 3, l'Autorità può esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 6, comma 7, lettera *m)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché provvedere alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Ministro: DI PIETRO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 77

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario, è il seguente:

«21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1º marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l'Autorità, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.».

— Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114, è il seguente:

«4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d-ter)*, *d-quater)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1998, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo degli articoli 22, comma 7, e 25, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 2000, n. 49, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 22 *(Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati). — (Omissis).*

7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all'allegato *D* e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto

dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.».

«Art. 25 *(Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi). — (Omissis).*

5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:

a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;

b) copia del contratto stipulato;

c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.».

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), allegata al decreto legislativo n. 163 del 2006, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 22, comma 7 e dell'art. 25, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 6, commi 9 e 11 e dell'art. 40, comma 4, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è il seguente:

«9. Nell'àmbito della propria attività l'Autorità può:

a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;

b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;

c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;

d) avvalersi del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità.

(Omissis).

11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.».

«4. Il regolamento definisce in particolare:

(omissis);

g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio.».

Note all'art. 4:

— La legge 10 febbraio 1962, n. 57, recante «Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1962, n. 56.

— L'allegato *A* del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è il seguente:

«ALLEGATO *A*

PREMESSE

Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo "OG", è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l'acronimo "OS", è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle previste dal decreto ministeriale n. 770/1982 e dal decreto ministeriale n. 304/1998 è conseguita qualora le lavorazioni realizzate con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle declaratorie del presente allegato.

Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell'allegata tabella "corrispondenze nuove e vecchie categorie" è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni.

CATEGORIE OPERE GENERALI

OG 1: Edifici civili e industriali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tramviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

OG 5: Dighe

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pannelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.

OG 11: Impianti tecnologici

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscalda-

mento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.

Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

OG 13: Opere di ingegneria naturalistica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.

Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS 1: Lavori in terra

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

OS 2: Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico

Riguarda l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.

OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7: Finiture di opere generali di natura edile

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili.

OS 8: Finiture di opere generali di natura tecnica

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.

OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tramviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime.

OS 10: Segnaletica stradale non luminosa

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

OS 11: Apparecchiature strutturali speciali

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

OS 12: Barriere e protezioni stradali

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.

OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.

OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 18: Componenti strutturali in acciaio o metallo

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20: Rilevamenti topografici

Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

OS 21: Opere strutturali speciali

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionali nonché l'esecuzione di indagini geognostiche.

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 23: Demolizione di opere

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.

OS 24: Verde e arredo urbano

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

OS 25: Scavi archeologici

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

OS 27: Impianti per la trazione elettrica

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tramviaria.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.

OS 28: Impianti termici e di condizionamento

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 29: Armamento ferroviario

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tramviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31: Impianti per la mobilità sospesa

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

OS 32: Strutture in legno

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio *in situ* di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

OS 33: Coperture speciali

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.».

— Per il testo dell'art. 25, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si vedano le note alle premesse.

— L'allegato 1 al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1989, n. 110, supplemento ordinario, è il seguente:

«ALLEGATO 1

Modello per il rilascio di certificati attestanti la esecuzione di lavori da parte delle Amministrazioni pubbliche e da parte di committenti privati

(Amministrazione Appaltante o committente privato)

OGGETTO: Albo Nazionale dei Costruttori: certificazione attestante la esecuzione di lavori, rilasciata ai sensi dell'art. 14 della *legge 10 febbraio 1962, n. 57* e dell'art. 18, lett. b), della *legge 8 agosto 1977, n. 584*.

Il sottoscritto (occorre indicare il cognome, il nome, per esteso e, dattiloscritto, nonché gli estremi anagrafici) legittimato a rilasciare la documentazione in oggetto nella sua qualità di (indicare la qualifica e/o le funzioni ricoperte nell'ambito del soggetto appaltante)

CERTIFICA
DICHIARA (per la committente privata)

Che i lavori di (il titolo deve essere desunto dal contratto di appalto; la descrizione quella indicata nel Capitolato Speciale d'appalto)
finanziati con legge n. del assunti con contratto di appalto
n. del registrato in data n. di
repertorio, per i quali nel bando di gara è stata richiesta la categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982, n. 770 sono stati assunti dalla Impresa/Società
con sede in Iscritto all'A.N.C. con matr. n.

L'importo dei lavori è il seguente:
-importo contrattuale (totale e suddiviso per le varie categorie di lavori) £. (in cifre) (in lettere)
-importo per perizie di varianti e/o suppletive (totale e suddiviso per le varie categorie di lavori) £. (in cifre) (in lettere)
-revisione prezzi £. (in cifre) (in lettere)
Importo totale dei lavori £. (in cifre) (in lettere)

I Lavori sopra descritti
-hanno avuto inizio in data
-sono in corso di esecuzione alla data del
ed eseguiti per l'importo (suddiviso per categorie ed importi £. (in cifre) (in lettere)
-sono stati ultimati in data
Ha diretto i lavori per conto dell'Impresa assuntrice sopra individuata il Signor
I lavori sono stati eseguiti dalle seguenti Imprese titolari:
1 - Impresa con sede in
A.N.C. Matricola n.
(descrizione dei lavori eseguiti)
Importo (in cifre e lettere)
2 -

TOTALE

Inoltre sono intervenute le seguenti Imprese per subappalti, forniture (lavorazioni e forniture previste dal D.M. 25 febbraio 1982, n. 770 ed art. 12 del Regolamento di attuazione di cui alla *legge 15 novembre 1986, n. 768*.
A - Impresa con sede in
ANC matricola lavori/forniture
etc. eseguiti (descrizione)
B - Subappalto autorizzato da il importo (in cifre e in lettere)

I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze.

(Luogo e data) Firma leggibile e timbro

-il presente certificato è stato rilasciato all'Impresa
sede ANC matricola
Si dichiara sotto responsabilità che quanto indicato nel presente certificato trova riscontro nella documentazione in atti.

(Luogo e data)

Nome e Cognome dattiloscritti
Firma per esteso e leggibile
Eventuali timbri >>.

— Il testo dell'art. 14, della citata legge 10 febbraio 1962, n. 57, è il seguente:

«Art. 14 *(Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni)*. — 1) Idoneità tecnica. - L'idoneità tecnica è dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attività di servizio riferentesi a lavori eseguiti o diretti dal richiedente e da ogni altro documento.

I certificati di cui al comma precedente debbono indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e con buon esito o se diedero luogo a vertenze con l'Amministrazione in sede arbitrale o giudiziaria con l'indicazione dell'esito di esse.

Se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato o di Enti pubblici il certificato è rilasciato da un funzionario in servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del Genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio, cui il funzionario stesso è preposto, i lavori furono eseguiti.

Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati, la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, deve essere confermata, previ accertamenti, dall'ingegnere capo del Genio civile.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero, possono essere presentati certificati del console competente, che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con l'esplicita dichiarazione che, prima di rilasciarli, il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti, ha eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

2) Capacità finanziaria. - Essa è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'interessato.

Le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dal Comitato competente agli istituti, indicati dal richiedente l'iscrizione, nella relativa domanda. Gli altri documenti debbono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione e, se di data più remota, debbono essere espressamente confermati in data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.

3) Attrezzatura tecnica. - Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone, salva la facoltà dell'Amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni.

Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1) debbono riferirsi al direttore, quelli di cui ai numeri 2) e 3) debbono riferirsi al titolare.».

— Per il testo dell'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda la nota all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 6, comma 7, lettera *m)* del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è il seguente:

«7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:

(Omissis).

m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;».

— Il testo dell'art. 10, comma 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è il seguente:

«5. L'autorizzazione è revocata dall'autorità quando sia accertato il venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando sia accertato il mancato inizio dell'attività sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attività risulti interrotta per più di sei mesi. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di violazione dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attività in modo efficiente e conforme alle disposizioni della legge, del presente regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al comma 2, lettera *f)*.».

08G0040

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2008.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Campobello di Licata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 18 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti in data 25 luglio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Campobello di Licata (Agrigento) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Campobello di Licata (Agrigento), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addi 16 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2008
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 1, foglio n. 208

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campobello di Licata (Agrigento) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti in data 25 luglio 2006, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa di una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal prefetto di Agrigento con relazione del 7 gennaio 2008, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'amministrazione comunale, il consolidato sistema d'influenza criminale è ancora in grado di esprimere una capacità d'interferenza e di condizionamento, che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

L'attività della commissione straordinaria è stata peraltro condizionata negativamente dal pervicace atteggiamento di alcuni esponenti della disciolta compagine amministrativa, da anni presenti sulla locale scena politica che, forti di una fitta rete di relazioni interpersonali, continuano con atteggiamenti arroganti e provocatori ad interferire nella vita amministrativa dell'ente, avvalendosi della posizione di sottomissione e di riverenza di alcuni funzionari e di parte del personale assunti nel corso delle precedenti gestioni amministrative.

Indicativa di tale contesto ambientale risulta essere l'azione diffamatoria posta in essere da un ex assessore della giunta comunale rimossa che, attraverso volantini con titoli ad effetto, mirava a delegittimare l'operato dell'organo di gestione straordinaria.

Particolarmente invasiva è inoltre l'attività posta in essere dall'ex sindaco del comune di Campobello di Licata espressione di un consolidato sistema d'influenza che ha determinato una contrapposizione dell'apparato burocratico e rallenta l'attività della commissione straordinaria. La continua presenza dell'amministratore nei pressi e all'interno della sede comunale con atteggiamenti critici nei confronti del personale che si mostra collaborativo con l'organo di gestione straordinaria, rende ancor più difficile l'attività dell'organo stesso che in più occasioni ha dovuto richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine per fare desistere l'ex amministratore da tali atteggiamenti.

Gli sforzi d'indirizzo, finora profusi dalla commissione straordinaria, finalizzati al ripristino della legalità violata, hanno interessato settori nevralgici dell'Ente, quali quello delle risorse umane e delle opere pubbliche.

Deve tuttavia essere portata a termine l'attività di riorganizzazione dell'apparato burocratico, disposta al fine di meglio qualificare l'azione amministrativa e ricondurla nell'ambito della rigorosa osservanza dei principi di efficienza e legalità, azione che ha richiesto alcune sostituzioni ed avvicendamenti dei responsahili delle aree, nonché l'annullamento di alcune delibere con le quali la precedente amministrazione aveva avviato procedure concorsuali interne prevedendo progressioni verticali in contrasto con la normativa vigente.

Sono state inoltre avviate le procedure destinate ad interventi sulla rete viaria comunale, del tutto inadeguata, così come sono in corso le procedure di gara relative agli appalti per la manutenzione straordinaria della rete idrica e degli impianti sportivi comunali.

Tali lavori sono finanziati con il contributo per gli investimenti previsto dalla legge Finanziaria 2007 ed assegnato ai comuni i cui consigli sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

La realizzazione di tali opere suscita un forte interesse delle imprese legate alla criminalità organizzata, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio, conseguentemente, come riportato nella citata relazione prefettizia, appare indispensabile che le procedure ed i piani d'intervento già avviati, assunti nell'ambito di una complessiva strategia di affermazione della legalità, siano portati a completamento a cura dello stesso organo straordinario con tutti i possibili effetti vantaggiosi connessi all'immediata percettibilità da parte della collettività dei benefici dell'azione di risanamento.

Tenuto conto dei tuttora persistenti segnali di influenza della malavita locale e dei molteplici tentativi di delegittimare l'operato dell'organo di gestione straordinaria, risulta evidente la necessità di continuare nell'opera di contrasto delle iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Campobello di Licata, al fine di poter concretizzare tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo delle opere pubbliche e dei servizi. Si rende quindi necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Agrigento, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Campobello di Licata (Agrigento) per il periodo di sei mesi.

Roma, 10 gennaio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00909

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 2008.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel ter-

ritorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, nonché i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono in corso di ultimazione gli interventi di carattere straordinario necessari alla chiusura della fase della prima emergenza, nonché le iniziative inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Viste le richieste di numerosi comuni della provincia di Catania pervenute in ordine alla necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Ritenuto quindi che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Viste le note della regione Siciliana del 12 dicembre 2007 e del 24 gennaio 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° febbraio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00976

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna, in Serravalle Scrivia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonché, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2008;

Considerato che nello stabilimento Ecolibarna sito nel comune di Serravalle Scrivia sono tuttora in corso gli interventi straordinari per la messa in sicurezza, e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ubicati nel medesimo stabilimento;

Considerato, altresì, che permane la necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'enorme massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento Ecolibarna;

Vista la nota in data 11 gennaio 2008 con cui il commissario delegato ha rappresentato l'esigenza di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attività finalizzate al proseguimento delle iniziative poste in essere e dirette al superamento della grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria);

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Vista la nota in data 25 gennaio 2008 della regione Piemonte;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00977

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1º febbraio 2008.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007 concernente la proroga fino al 31 gennaio 2008 dello stato di emergenza in relazione ai gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi che hanno interessato il comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza;

Considerato che la località «Cavallerizzo» del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, è stata interessata, a seguito dell'imperversare di condizioni meteorologiche avverse, da un vasto movimento franoso la cui fase parossistica è avvenuta nelle prime ore del giorno 7 marzo 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare una situazione che per intensità ed estensione richiede l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerata la necessità di completare gli interventi di delocalizzazione e di ricostruzione della frazione di Cavallerizzo consentendo alla popolazione colpita dal succitato evento calamitoso di riprendere le normali condizioni di vita in condizioni di sicurezza;

Vista la nota del sindaco di Cerzeto prot. 78 dell'8 gennaio 2008;

Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del 31 gennaio 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1º febbraio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2009, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto in provincia di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00978

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2008.

Determinazione della commissione onnicompresiva da riconoscersi, per l'anno 2008, alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2008, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2008, nella misura del 0,93%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

08A00934

DECRETO 31 gennaio 2008.

Determinazione della commissione onnicompresiva da riconoscersi, per l'anno 2008, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2008, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalla legge citata in premessa, è fissata, per l'anno 2008, come appresso.

a) 1,18% per i contratti condizionati stipulati nel 2008;

b) 1,18% per contratti definitivi stipulati nel 2008 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

08A00935

DECRETO 31 gennaio 2008.

Determinazione della commissione onnicompresiva da riconoscersi, per l'anno 2008, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2008, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2008, nella misura del 1,13% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura del 0,93% per quelle di durata superiore a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

08A00937

DECRETO 6 febbraio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 febbraio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 15.340 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 febbraio 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati B.O.T.) a 367 giorni con scadenza 16 febbraio 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi del-

l'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

— le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

— le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere

inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 febbraio 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei B.O.T. dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei B.O.T. è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei B.O.T. viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai B.O.T. è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai B.O.T. emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A01037

DECRETO 6 febbraio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centotrentasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 febbraio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 15.340 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 febbraio 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati B.O.T.) a 136 giorni con scadenza 30 giugno 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi del-

l'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I B.O.T. sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei B.O.T. sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i B.O.T. assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei B.O.T. è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei B.O.T.

Art. 7

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei B.O.T. che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere

inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 febbraio 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei B.O.T. dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei B.O.T. è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei B.O.T. viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai B.O.T. è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai B.O.T. emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A01038

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 gennaio 2008.

Approvazione della stazione di revisione Pedrotti S.r.l., in Napoli.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 2007 della stazione di revisione Pedrotti S.r.l., con sede a Napoli, in via Nuova delle Brecce n. 214, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'Amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Napoli con verbale in data 10 gennaio 2008:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Pedrotti S.r.l., con sede a Napoli, in via Nuova delle Brecce n. 214.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in rela-

zione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;

dispositivi di evacuazione marini.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione marittima di Napoli.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2008

Il comandante generale: POLLASTRINI

08A00907

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Contoterra - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Crotone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Contoterra - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone, costituita in data 18 maggio 2000 con atto a rogito del notaio dott. Ciliberto Guglielmina di Crotone, n. REA 158343, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mulonia Fabio, nato a Reggio Calabria il 21 maggio 1962, con studio in Reggio Calabria a via Giuseppe Percalli n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A00911

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Mondo Casa - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Crotone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mondo Casa - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone, costituita in data 24 giugno 1998 con atto a rogito del notaio dott. Capocasale Mario di Crotone, n. REA 155610, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mulonia Fabio, nato a Reggio Calabria il 21 maggio 1962, con studio in Reggio Calabria a via Giuseppe Mercalli n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A00912

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Grande Luce - Società cooperativa a responsabilità limitata utilizzata anche la denominazione: Grande Luce S.C.R.L.», in Modena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Grande Luce - Società cooperativa a responsabilità limitata utilizzata anche la denominazione: Grande Luce S.C.R.L.», con sede in Modena, costituita in data 23 marzo 2001, con atto a rogito del notaio dott. Riccioni Alessandro di Ferrara, n. REA 325179, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Stefano Baratti, nato a Rimini il 18 luglio 1968, con studio in Rimini, via Ariete n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A00913

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Gabbiano Azzurro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gabbiano Azzurro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in La Spezia, costituita in data 26 febbraio 1998, con rogito notaio Ceroni di La Spezia, n. REA 79943, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Roberto Benedetti, nato a Genova il 23 marzo 1948, con studio in Genova, Corso Carbonara n. 7/10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A00914

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 2007.

Modificazioni al decreto 30 gennaio 2006, n. D/63, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2006, n. D/63, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante disposizioni relative alle regolazioni dei mercati agroalimentari a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Considerato che le disposizioni di attuazione del suddetto decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono state emanate con decreto ministeriale n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007 e che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non hanno ancora provveduto ad ottemperare a quanto richiesto dal suddetto decreto;

Ritenuta la necessità di assicurare, anche per il raccolto 2008, la continuità del regime di riconoscimento delle associazioni di produttori in attesa di un regime nazionale di riconoscimento delle organizzazioni di produttori operato dalle regioni in attuazione del decreto legislativo n. 102/2005;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per il regime dell'aiuto accoppiato nel settore del tabacco al fine di garantire la compatibilità del regime di riconoscimento delle associazioni di produttori rispetto al regolare svolgimento della campagna 2008 e per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;

Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 novembre 2007;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 3, paragrafo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2006, n. D/63, le parole «al raccolto 2006» sono sostituite con le seguenti: «ai raccolti 2006, 2007 e 2008».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 32

08A00895

DECRETO 21 dicembre 2007.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore degli agrumi, ai sensi dell'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, che modifica, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'art. 68-*ter* e con l'allegato VII, lettera M;

Visto il regolamento (CE) n. 2202/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che ha istituito un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, in applicazione del quale è stato erogato, fino alla campagna 2007/2008 un aiuto alla produzione di agrumi trasformati;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-*bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole

e forestali, nell'ambito della sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33 e all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione che detta modalità di applicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2007, relativo alla ricognizione delle aziende ortofrutticole;

Considerato che l'art. 33 e l'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003 consentono agli Stati membri di attribuire ai produttori di agrumi, a partire dal 2008, un aiuto nell'ambito del regime di aiuti di cui al titolo III del regolamento medesimo e che a tal fine è stata aumentata la dotazione finanziaria assegnata agli Stati membri ai sensi dell'art. 41 del regolamento medesimo;

Considerato che l'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente agli Stati membri di decidere, entro il 1° novembre 2007, di adottare un regime transitorio di durata non superiore a cinque anni, nel corso del quale possono essere concessi specifici aiuti per ettaro di superficie coltivata con agrumi destinati alla trasformazione oggetto di un contratto di trasformazione;

Considerato che, ove venga decisa l'adozione del regime di aiuto di cui al richiamato art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro è tenuto a corrispondere l'aiuto medesimo utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare non superiore al 100% della componente del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, mentre per il 2011 e 2012 detto importo non può superare il 75% della medesima componente.

Considerato che, in caso di mancato esercizio della facoltà prevista dall'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, i fondi soprarichiamati restano a disposizione dello Stato membro per l'assegnazione di aiuti ai produttori agricoli, secondo le regole di cui al titolo III dello stesso regolamento (CE) n. 1782/2003;

Considerato che la produzione agrumicola nazionale di miglior qualità viene destinata prevalentemente al consumo allo stato fresco, mentre viene prevalentemente destinata alla trasformazione industriale la produzione non idonea al mercato del fresco e non del tutto rispondente all'esigenze della grande distribuzione ed ai gusti del consumatore;

Considerato che, pertanto, la erogazione di un aiuto transitorio circoscritto agli agrumi oggetto di un contratto di trasformazione avrebbe come effetto di sostenere prevalentemente le produzioni di qualità inferiore;

Considerato che, viceversa, la erogazione di un aiuto ai sensi del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 può sostenere in modo adeguato tutte le imprese agrumicole, lasciando alle normali dinamiche di mercato il posizionamento delle imprese rispetto alla destinazione del prodotto verso il mercato del fresco o verso la trasformazione industriale;

Considerato, inoltre, che l'integrazione degli agrumi nel regime del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 appare utile a consentire una positiva evoluzione del settore, che deve confrontarsi con la realtà del mercato favorendo tutti i processi di adeguamento produttivo ed industriale della filiera che assicurino il necessario livello di competitività;

Considerato che non sussistono, per le ragioni esposte, le motivazioni idonee a prevedere l'erogazione di un aiuto transitorio agli agrumicoltori ai sensi dell'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Considerato che, per le ragioni esposte, appare preferibile utilizzare il sostegno finanziario messo a disposizione dall'Unione europea per erogare agli agrumicoltori l'aiuto previsto dal titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, destinando a tal fine l'intera dotazione finanziaria della componente agrumi del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Ritenuto pertanto di dover procedere, avvalendosi della facoltà prevista dall'allegato VII, lettera M del regolamento (CE) n. 1782/2003, alla attribuzione di un diritto all'aiuto, ai sensi dell'art. 43 del predetto regolamento, ai produttori agrumicoli, a partire dall'anno 2008, in coerenza con la impostazione generale della politica agricola comune;

Ritenuto che, per il calcolo dell'importo di riferimento del diritto all'aiuto spettante a ciascun produttore, è opportuno basarsi sulla superficie agrumicola delle aziende coltivate nell'anno 2006, atteso che tale criterio risulta quello maggiormente oggettivo e verificabile nell'ambito delle possibilità contemplate dall'allegato VII, lettera M del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Ritenuto che, nel calcolo del predetto importo di riferimento debba essere tenuto in considerazione il rendimento degli agrumeti nelle diverse regioni di produzione;

Ritenuto altresì che, nel predetto calcolo, debba essere assicurata una maggior tutela alle aziende in favore delle quali era finora erogato un aiuto ai sensi

del regolamento (CE) n. 2202/1996, onde garantire per le aziende medesime una adeguata transizione al nuovo regime di sostegno;

Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2007;

Decreta:

REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto fissa le modalità per la erogazione di un aiuto agli agricoltori produttori di agrumi ai sensi del Titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Per agrumi si intendono le colture del codice NC 0805.

Art. 2.

Ammissibilità e periodo rappresentativo

Ai produttori di agrumi è attribuito, con effetto dal 1º gennaio 2008, un titolo all'aiuto per ettaro, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 1, lettera *a)*, dell'art. 43, paragrafo 2, e dell'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003, calcolato sulla base della superficie agrumicola delle aziende nell'anno 2006 ed integrato in base ai criteri indicati negli articoli seguenti.

Art. 3.

Calcolo dei titoli all'aiuto

1. L'importo di riferimento per ogni agricoltore è determinato sulla base delle superfici coltivate ad agrumi nel periodo di cui all'art. 2 del presente decreto. Sono considerate coltivate ad agrumi le superfici specializzate e le superfici agrumicole che costituiscono almeno il 25% di un area destinata a colture consociate. Alle predette superfici è applicato il coefficiente correttore di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro un plafond di 81,33 milioni di euro, pari a due terzi del massimale nazionale di 121,99 milioni di euro.

3. Il numero di ettari ai sensi dell'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è calcolato sulla base delle superfici coltivate ad agrumi nel 2006. Ai fini della procedura prevista all'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, sono utilizzati anche i dati acquisiti dalla ricognizione delle aziende ortofrutticole di cui al decreto ministeriale 22 marzo 2007.

4. Per gli agricoltori beneficiari di un aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 2202/1996 in almeno una delle campagne 2005/2006 e 2006/2007 gli importi di riferimento di cui al comma 1 sono integrati addizionando un ammontare determinato attribuendo il plafond di cui al comma 5 sulla base delle superfici aziendali, con l'applicazione del coefficiente correttore di cui all'allegato 1 del presente decreto.

5. L'integrazione di cui al paragrafo 4 è calcolata entro un plafond di 40,66 milioni di euro, pari a un terzo del massimale nazionale di 121,99 milioni di euro.

Art. 4.

Circostanze eccezionali

Le fattispecie e la relativa documentazione dei casi di forza maggiore o delle circostanze eccezionali, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004, sono comunicate all'AGEA entro il 28 febbraio 2008.

Art. 5.

Prima assegnazione dei titoli all'aiuto

1. Ai fini della procedura prevista all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, entro il 31 marzo 2008 gli organismi pagatori provvedono ad inviare agli agricoltori il modulo di domanda di cui all'art. 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Gli agricoltori per i quali si è proceduto al calcolo dei titoli provvisori di cui al precedente comma, presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto entro il 15 maggio 2008. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli definitivi è effettuato entro i termini previsti dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/2004.

Art. 6.

Modalità attuative

Le disposizioni attuative del presente decreto ministeriale riguardanti il regime di pagamento unico, saranno attuate dall'Agea con propri provvedimenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 36

ALLEGATO 1

Coefficiente correttore	
Sicilia	0,95
Calabria	1,34
Puglia	0,71
Basilicata	0,88
Sardegna	0,54
Campania	0,99
Lazio	0,76
Liguria	0,54
Toscana	0,37
Abruzzo	0,63

08A00903

DECRETO 2 gennaio 2008.

Modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore non alimentare.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della commissione del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-*bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime, modificato da ultimo dai regolamenti (CE) n. 270/2007 del 13 marzo 2007 e n. 993/2007 del 27 agosto 2007;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'Organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni per l'applicazione delle sopra richiamate norme comunitarie relative al regime di aiuto per le coltivazioni energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da utilizzare principalmente nel settore non alimentare;

Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 15 marzo 2005 è modificato come segue.

1) L'art. 4 «Aiuto per le colture energetiche» è sostituito dal seguente:

1. Il Titolo IV, Capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 disciplina l'aiuto per le colture energetiche.

2. L'agricoltore «richiedente», il «collettore» ed il «primo trasformatore» sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel Capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004.

3. Le modalità tecniche di applicazione del regolamento (CE) n. 1973/2004 saranno definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con successivo provvedimento emanato dall'organismo di coordinamento.

4. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1973/2004, la superficie minima coltivata non deve essere inferiore a 0,3 ettari.

5. Il contratto, di cui all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1973/2004, deve essere stipulato con riferimento ad una singola materia prima e depositato, da parte del richiedente a corredo della domanda unica, presso l'organismo pagatore competente entro la data a tal proposito fissata dall'organismo di coordinamento.

6. Per le colture diverse da quelle annuali, l'aiuto di cui all'art. 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è concesso a condizione che il richiedente si impegni attraverso una dichiarazione scritta, sostitutiva del con-

tratto, ad iniziare la coltivazione nel corso dell'anno considerato e ad utilizzare la materia prima successivamente raccolta per la fabbricazione di prodotti energetici.

7. L'organismo di coordinamento, sulla base degli elementi forniti dagli organismi pagatori, provvede a determinare ed a pubblicare le rese prima del raccolto.

8. L'organismo pagatore competente, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, ai sensi dell'art. 28 e dell'art. 34, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1973/2004, adotta le conseguenti decisioni.

9. Per le consegue effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, il collettore ed il primo trasformatore sono tenuti a compilare ed a far pervenire all'organismo pagatore competente apposite dichiarazioni entro giorni dieci dall'avvenuta consegna.

10. Al richiedente è consentito l'impiego di materie prime nella propria azienda, conformemente alla disposizione di cui al paragrafo 1 dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1973/2004. L'organismo di coordinamento adotta misure per autorizzare i richiedenti ad utilizzare la coltivazione di materie prime agricole diverse da quelle previste alla lettera *a)* del paragrafo 1 del citato art. 33.

Il richiedente, nei casi di cui sopra, è tenuto, in sostituzione del contratto, a presentare a corredo della domanda unica, entro i termini prescritti, all'organismo pagatore competente una dichiarazione scritta contenente le informazioni riportate al paragrafo 2 dell'art. 33 del citato regolamento (CE) n. 1973/2004.

L'organismo pagatore competente adotta tutte le misure ritenute necessarie per garantire la più assoluta osservanza degli adempimenti richiesti, prevedendo, altresì, un sistema di riconoscimento, seppure in forma semplificata, nei confronti del richiedente che utilizza la materia prima nella propria azienda al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'art. 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

11. Ai sensi dell'art. 37 del regolamento (CE) n. 1973/2004 l'organismo di coordinamento procede ad istituire un sistema generale di accreditamento dei collettori e dei primi trasformatori valido per l'intero territorio nazionale. L'attuazione di tale sistema è alternativo alla fattispecie riportata nell'art. 31 del regolamento (CE) n. 1973/2004 e, pertanto, il richiedente è obbligato a stipulare contratti unicamente con i collettori e i primi trasformatori accreditati, purché gli stessi siano stabiliti nel territorio nazionale, in conformità al paragrafo 7 dell'art. 37 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

12. Ai fini dell'accreditamento, il collettore e il primo trasformatore devono presentare all'organismo pagatore competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica, una domanda secondo le modalità ed i termini definiti dallo stesso organismo pagatore. Successivamente il collettore ed il primo trasformatore possono, ai fini della convalida dell'accreditamento già concesso, inoltrare all'organismo pagatore una dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti, corredata del certificato di vigenza e del certificato di iscrizione alla Camera di commercio. L'accreditamento è concesso previo accertamento dei requisiti dichiarati e della sussistenza delle condizioni richieste.

13. L'organismo pagatore è tenuto a prevedere particolari disposizioni intese ad escludere dalla lista di accreditamento i collettori ed i primi trasformatori nei riguardi dei quali, in sede di controllo, emergano comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano il regime di cui trattasi o situazioni irregolari nell'esercizio di altre attività industriali e commerciali.

14. L'organismo di coordinamento adotta le misure per l'applicazione dell'art. 38 del regolamento n. 1973/2004 in ordine alla regolarità delle operazioni da riportare negli appositi registri da parte dei collettori, dei primi trasformatori e dei richiedenti che utilizzano la materia prima nella propria azienda.

15. Il richiedente, ultimata la fase di raccolta, è tenuto a comunicare all'organismo pagatore competente la quantità totale di materia prima ottenuta, per ciascuna specie e varietà, e di averla consegnata al collettore o al primo trasformatore contraente che, attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione, ne conferma l'avvenuta consegna.

16. Entro la data ultima, di cui all'art. 32, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1973/2004, prevista per l'ottenimento dei prodotti finiti, il primo trasformatore deve far pervenire all'organismo pagatore competente la dichiarazione di avvenuta trasformazione.

17. Gli organismi pagatori competenti sono tenuti a fornire all'organismo di coordinamento le informazioni per l'adozione di misure supplementari e per gli adempimenti in materia di reciproca assistenza tra gli Stati membri, ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

18. L'autorità preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli è l'organismo pagatore competente.

2) L'art. 6 «uso delle superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime» è sostituito dal seguente:

1. Il Capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004 disciplina le condizioni per l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

2. L'agricoltore «richiedente», il «collettore» ed il «primo trasformatore» sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel Capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004.

3. Le modalità tecniche di applicazione del regolamento (CE) n. 1973/2004 saranno definite, uniforme-

mente su tutto il territorio nazionale, con successivo provvedimento emanato dall'organismo di coordinamento.

4. Il contratto, di cui all'art. 147 del regolamento (CE) n. 1973/2004, deve essere stipulato con riferimento ad una singola materia prima e depositato, da parte del richiedente a corredo della domanda unica, presso l'organismo pagatore competente entro la data a tal proposito fissata dall'organismo di coordinamento. Tale contratto deve riportare, tra l'altro, la quantità totale prevedibile di materia prima, per ciascuna specie, nonché le condizioni di consegna.

5. L'organismo di coordinamento, sulla base degli elementi forniti dagli organismi pagatori, provvede a determinare ed a pubblicare le rese prima del raccolto.

6. L'organismo pagatore competente, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, ai sensi dell'art. 151 del regolamento (CE) n. 1973/2004, adotta le conseguenti decisioni.

7. Per le consegne effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, il collettore ed il primo trasformatore sono tenuti a compilare ed a far pervenire all'organismo pagatore competente apposite dichiarazioni entro giorni dieci dall'avvenuta consegna.

8. Al richiedente è consentito l'impiego di materie prime nella propria azienda, conformemente alla disposizione di cui al paragrafo 1 dell'art. 146 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

L'organismo di coordinamento adotta misure per autorizzare i richiedenti ad utilizzare la coltivazione di materie prime agricole diverse da quelle previste alla lettera *a)* del paragrafo 1 del citato art. 146.

Il richiedente, nei casi di cui sopra, è tenuto, in sostituzione del contratto, a presentare a corredo della domanda unica, entro i termini prescritti, all'organismo pagatore competente una dichiarazione scritta.

L'organismo pagatore competente adotta tutte le misure ritenute necessarie per garantire la più assoluta osservanza degli adempimenti richiesti, prevedendo, altresì, un sistema di riconoscimento, seppure in forma semplificata, nei confronti del richiedente che utilizza la materia prima nella propria azienda al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'allegato XXIII del regolamento (CE) n. 1973/2004.

9. Ai sensi dell'art. 160 del regolamento (CE) n. 1973/2004 l'organismo di coordinamento procede ad istituire un sistema generale di accreditamento dei collettori e dei primi trasformatori valido per l'intero territorio nazionale. L'attuazione di tale sistema è alternativo alla fattispecie riportata nell'art. 158 del regolamento (CE) n. 1973/2004 e, pertanto, il richiedente è obbligato a stipulare contratti unicamente con i collettori e i primi trasformatori accreditati, purché gli stessi siano stabiliti nel territorio nazionale, in conformità al paragrafo 7 dell'art. 160 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

10. Ai fini dell'accreditamento, il collettore e il primo trasformatore devono presentare all'organismo pagatore competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica, una domanda secondo le modalità ed i termini definiti dallo stesso organismo pagatore. Successivamente il collettore ed il primo trasformatore possono, ai fini della convalida dell'accreditamento già concesso, inoltrare all'organismo pagatore una dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti, corredata del certificato di vigenza e del certificato di iscrizione alla Camera di commercio. L'accreditamento è concesso previo accertamento dei requisiti dichiarati e della sussistenza delle condizioni richieste.

11. L'organismo pagatore è tenuto a prevedere particolari disposizioni intese ad escludere dalla lista di accreditamento i collettori ed i primi trasformatori nei riguardi dei quali, in sede di controllo, emergano comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano il regime di cui trattasi o situazioni irregolari nell'esercizio di altre attività industriali e commerciali.

12. L'organismo di coordinamento adotta le misure per l'applicazione dell'art. 163 del regolamento n. 1973/2004 in ordine alla regolarità delle operazioni da riportare negli appositi registri da parte dei collettori, dei primi trasformatori e dei richiedenti che utilizzano la materia prima nella propria azienda.

13. Il richiedente, ultimata la fase di raccolta, è tenuto a comunicare all'organismo pagatore competente la quantità totale di materia prima ottenuta, per ciascuna specie e varietà, e di averla consegnata al collettore o al primo trasformatore contraente che, attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione, ne conferma l'avvenuta consegna.

14. Entro la data ultima, di cui all'art. 159, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 1973/2004 prevista per l'ottenimento dei prodotti finiti, il primo trasformatore deve far pervenire all'organismo pagatore competente la dichiarazione di avvenuta trasformazione.

15. Gli organismi pagatori competenti sono tenuti a fornire all'organismo di coordinamento le informazioni per l'adozione di misure supplementari e per gli adempimenti in materia di comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 169 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

16. L'autorità preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli è l'organismo pagatore competente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 34

08A00896

DECRETO 24 gennaio 2008.

Iscrizione di varietà di lino, barbabietola da zucchero e riso al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencata varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Lino

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
10575	Glacial	Laboulet Semences
11105	Valoal	Laboulet Semences
11104	Natural	Laboulet Semences

Barbabietola da zucchero

Codice SIAN	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile conservazione in purezza*
11094	Antinea KWS	D	KWS Italia spa e KWS Saat AG
11091	Houston	D	Betaseed Inc. e KWS Italia
11093	Lucrezia KWS	D	KWS Italia spa e KWS Saat AG
11092	New York	D	Betaseed Inc. e KWS Italia
11095	Massima	D	KWS Italia spa e KWS Saat AG
11088	Nektarine	D	Sesvanderhave N.V./S.A.
11097	Nestorix	D	Sesvanderhave N.V./S.A.

Riso

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
11630	Carnise	SA.PI.SE.
11631	Carnise precoce	SA.PI.SE.
11101	Luxor	C.R.A. – Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura
11099	Opale	C.R.A. – Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura
11100	King	C.R.A. – Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura
10781	Salvo	C.R.A. – Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura
11098	Arsenal	Lugano Leonardo srl
11097	Samba	Lugano Leonardo srl

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

08A00898

DECRETO 24 gennaio 2008.

Cancellazione di varietà dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria,

per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere le cancellazioni delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 27 novembre 2007 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di esse indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Barbabietola da zucchero:

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*	*DM iscrizione o rinnovo*
171	Columbia	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH	27-03-2006
194	Gilamon	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH	09-01-2001
2037	Centro	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH	20-02-2004
2616	Porto	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH	07-03-2005
4601	Scelto	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH e Semenitala	04-03-1997
4609	Trono	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH e Semenitala	04-03.1997
4610	Pregio	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH e Semenitala	04-03-1997
5736	Banco	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH e KWS Italia	04-02-1999
5738	Pronto	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH e KWS Italia	04-02-1999
5946	Porto Rico	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH e Semenitala	01-02-2000
7961	Fenice	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH e KWS Italia	20-03-2003
9805	Vexil	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH	27-03-2006
10457	Flex	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH e Semenitala	08-03-2007

Girasole:

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*	*DM iscrizione o rinnovo*
8086	Candy	Interdor	20-03-2003
7665	Canbera	Interdor	27-03-2002
7131	Prosper	Interdor	20-02-2001
7671	Vasco	Maisadour Semences	27-03-2002
6223	Mascotte	Maisadour Semences	29-02-2000
5857	Manille	Maisadour Semences	31-03-1999

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

08A00899

DECRETO 28 gennaio 2008.

Riconoscimento del Consorzio di tutela «Basilico Genovese» DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CEE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili

ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'ispettorato centrale repressione Frodi ora ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1623 della Commissione del 4 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 259 del 5 ottobre 2005, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela «Basilico Genovese» DOP con sede in Genova, via Prà n. 63, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità delle statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori» nella filiera produttiva ortofrutticoli e cereali non trasformati, che rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela «Basilico Genovese» DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela «Basilico Genovese» DOP, con sede in Genova, via Prà n. 63 è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Basilico Genovese» registrata con regolamento (CE) n. 1623 della Commissione del 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 259 del 5 ottobre 2005.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Basilico Genovese».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Basilico Genovese» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema del controllo della DOP «Basilico Genovese» appartenenti alla categoria «produttori» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati,di cui all'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A00902

DECRETO 29 gennaio 2008.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela Alta Langa, in Asti, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini, ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997. n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 15 gennaio 2007 dal Consorzio di tutela Alta Langa, con sede in Asti, piazza Roma, n. 10, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso in data 30 gennaio 2007 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Vista la nota del Consorzio di tutela Alta Langa del 14 gennaio 2008, n. prot. 03/08, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Vista la nota della Camera di commercio di Asti n. 1398/11-9 del 23 gennaio 2007, con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O. nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di tutela Alta Langa, con sede in Asti, Piazza Roma, n. 10, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 14 gennaio 2008.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela Alta Langa, è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela Alta Langa e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2008

Il direttore generale: La Torre

08A00901

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 febbraio 2007.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 5.821.723,90.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 del-l'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo I del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni dell'11 ottobre 2006, 8 novembre 2006 e 13 dicembre 2006, riportate nei rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di ricerca di cui alle schede allegate al presente decreto (allegato 1) presentati ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, sono ammessi agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 5.821.723,90 ripartita in euro 1.333.671,60 nella forma di contributo nella spesa ed euro 4.488.052,30 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 89

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 11085

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 11085 del 28/09/2001 Comitato del 11/10/2006
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Nuovi prodotti alimentari e farmaceutici derivati dal cacao.

  Inizio: 28/12/2001

  Durata Mesi: 60

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Stabilimento Farmaceutico Cav. Giuseppe Testa S.p.A.

  ALBENGA (SV)

- Costo Totale ammesso Euro 917.700,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 619.700,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 298.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 944.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 619.700,00	€ 298.000,00	€ 917.700,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 619.700,00	€ 298.000,00	€ 917.700,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 11085

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	245.510,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	581.605,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 8575

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 8575 del 22/06/2001 Comitato del 08/11/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: "Studi di componenti aeraulici e di dispositivi di controllo per sistemi di ventilazione a gestione automatica resistenti ad alte temperature indotte da eventi di incendio, da installare in gallerie stradali ed ambienti di topologia complessa"

Inizio: 01/07/2004

Durata Mesi: 30

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Industrie Cbi S.p.A.
MILANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 911.160,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 561.340,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 349.820,00

al netto di recuperi pari a Euro 264.560,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 103.290,00	€ 103.290,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 561.340,00	€ 246.530,00	€ 807.870,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 561.340,00	€ 349.820,00	€ 911.160,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 8575

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	243.530,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	569.598,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 11848

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 11848 del 30/10/2001 Comitato del 08/11/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: studio e sviluppo di un innovativo impianto per la cottura dei laterizi ad elevato risparmio energetico e quindi a bassa emissione in atmosfera

Inizio: 15/03/2003

Durata Mesi: 48

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

FORNI FICOLA S.R.L.
DERUTA (PG)

- Costo Totale ammesso Euro 668.066,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 500.184,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 167.882,00

al netto di recuperi pari a Euro 217.139,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 500.184,00	€ 167.882,00	€ 668.066,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 500.184,00	€ 167.882,00	€ 668.066,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 11848

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	183.631,60
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	425.848,80

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte della Forni Ficola S.r.l. della documentazione comprovante l'avvenuto aumento del capitale sociale versato per un importo di almeno € 150.000,00

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10739

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10739 del 13/09/2001 Comitato del 13/12/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: Tecniche innovative per il miglioramento della qualità della voce su reti radiomobili (VOX)

Inizio: 02/01/2002

Durata Mesi: 48

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Siemens S.p.A. - Information and Communication Networks
MILANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 3.970.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.640.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.330.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 2.640.000,00	€ 1.330.000,00	€ 3.970.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.640.000,00	€ 1.330.000,00	€ 3.970.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10739

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	661.000,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.911.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A00915

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2008.

Revoca dell'autorizzazione del 27 luglio 2001 all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del «C.A.F. Imprese Ascom Rimini S.r.l.», in Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone

la revoca del provvedimento del 27 luglio 2001, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2001, con il quale la società «C.A.F. Imprese Ascom Rimini S.r.l.», con sede in Rimini, via Italia, 9/11, codice fiscale e partita IVA 03146070408, era stata autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni.

Con nota in data 20 dicembre 2007 la società C.A.F. Imprese Ascom Rimini S.r.l., ha comunicato che da diversi anni non è più operativa e che in data 17 dicembre 2007, la società medesima è stata sciolta e posta in liquidazione.

Per quanto sopra, si è reso necessario procedere alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese, alla società di cui trattasi.

Copia del presente atto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi ai contribuenti - Settore servizi ai contribuenti e agli intermediari - Ufficio assistenza agli intermediari - Roma, per la cancellazione dall'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese, alla Direzione centrale audit e sicurezza e alla società interessata.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del Direttore regionale:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 66;

statuto dell'Agenzia delle entrate - articoli 11 e 1 3, comma 1;

regolamento di amministrazione - articoli 4 e 7, comma 1.

Disposizioni in materia di assistenza fiscale:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 gennaio 2008

Il direttore regionale: DE SIO

08A00995

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 283 dei 17 gennaio 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sondrio, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nei giorni 9 e 10 gennaio 2008;

Accertato che l'interruzione dei servizi dell'Ufficio provinciale di Sondrio, è dipesa dalla effettuazione della migrazione dei processi e dei dati all'architettura web del nuovo sistema informativo, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. 153 del 24 gennaio 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sondrio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nei giorni 9 e 10 gennaio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 gennaio 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A00897

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale. (Avviso n. 9 del 4 febbraio 2008).

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti:

1. *Premessa.*

Con il presente avviso si intende dare attuazione ai programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999.

La Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto, ridenominata «Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento» a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102, valuterà i progetti presentati sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 - serie generale - del 13 dicembre 1999.

2. *Obiettivi.*

Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e integrazione sociale, ivi compresa l'attività per ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art 18 del testo unico sopra citato, alle vittime che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.

In particolare i progetti dovranno prevedere, come minimo, le seguenti fasi:

attività di primo contatto (unità di strada, sportello, altri servizi a bassa soglia);

accoglienza abitativa;

protezione (assistenza sanitaria, psicologica, legale e consulenze varie);

attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18;

formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, ecc. e corsi di formazione professionale);

attività mirate all'inserimento socio-lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi, ecc.).

I progetti possono essere presentati e gestiti da regioni, enti locali, o da soggetti privati convenzionati con tali enti ed iscritti, alla data di presentazione della domanda dei progetti stessi, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

3. *Risorse programmate.*

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di € 4.400.000 a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato

Le iniziative saranno finanziate come segue:

nella misura del 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

nella misura del 30% del totale della spesa a valere sulle risorse della regione o dell'ente locale.

Si precisa che la quota del 30% a carico della regione o dell'ente locale può essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (allegato 3).

Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potrà essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:

€ 460.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 2.000.000;

€ 230.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 1.000.000;

€ 115.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000.

A tal fine faranno fede i dati Istat relativi all'anno 2007, consultabili sul sito http://demo.istat.it

Si precisa che tali massimali sono riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (70%) che non potranno essere, in ogni caso, superati.

Tuttavia è possibile chiedere il finanziamento di una quota parte di un progetto più ampio il cui costo complessivo comporti il superamento dei suddetti massimali. In tal caso l'ente proponente dovrà attestare, con idonea documentazione, il finanziamento in proprio o da parte di altro ente per la quota eccedente, ovvero garantire il cofinanziamento in misura superiore al 30%. In ogni caso l'ente proponente è tenuto a descrivere il progetto nella sua interezza per consentire alla commissione una complessiva valutazione qualitativa dell'intervento. Inoltre la quota eccedente dovrà essere debitamente indicata nell'apposito preventivo economico (allegato 3).

Si fa presente che in tal caso l'ente proponente dovrà calcolare i massimali di voce di costo sull'importo complessivo del progetto.

4. *Destinatari.*

Sono destinatari dei progetti, ai sensi dell'art. 18 decreto legislativo n. 286/1998, comma 1 e comma 6-*bis*, introdotto dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le persone straniere nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.

5. *Proponenti ed attuatori.*

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza.

Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I soggetti privati, proponenti od attuatori, a pena di inammissibilità dell'intero progetto, debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di attuazione del testo unico già citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso. Tale iscrizione deve essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il progetto può altresì prevedere più soggetti attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.

Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

L'ente proponente non può essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento. Nel caso in cui ciò si verifichi, tale ultimo progetto sarà considerato inammissibile.

Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del progetto, l'ente proponente deve presentare una dichiarazione ove attesti l'esistenza di tale condizione (allegato 4).

Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici, appositamente documentate attraverso lettere d'intento e/o protocolli d'intesa.

L'ente proponente può altresì avvalersi di forme di collaborazione con enti privati, diversi dall'eventuale/i ente/i attuatore/i, per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di specifiche attività necessarie alla completa realizzazione del progetto, (es.: formazione linguistica, informatica, tirocini, trasporti, ecc.). In ogni caso la responsabilità della gestione dell'intervento ricade esclusivamente sull'ente proponente.

6. *Dimensione territoriale dei progetti.*

Deve essere chiaramente indicato il territorio di riferimento delle attività e degli interventi previsti nel progetto, mediante l'allegazione di elementi concreti concernenti:

l'impegno assunto tramite il cofinanziamento da singoli enti territoriali;

l'esistenza di protocolli operativi con gli attori presenti sul territorio (Questure, Comandi Carabinieri, ASL, ecc.);

l'operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività del progetto in quei territori, comprovata da documentazione allegata al progetto.

7. *Durata dei progetti.*

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata di un anno.

8. *Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.*

8.1 *L'Ente proponente dovrà presentare la seguente documentazione:*

a) La domanda di candidatura, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 1);

b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 2);

c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale o regione, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato è beneficiario del co-finanziamento nella misura del 30%, così come previsto dall'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;

d) una analisi costi-benefici relativa alle finalità da perseguire, con particolare riferimento alla dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi;

e) un preventivo economico, compilato analiticamente secondo lo schema di cui all'allegato 3, suddiviso nelle seguenti categorie di spesa:

personale (non può superare il 60% del costo complessivo);

mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non può superare il 10% del costo complessivo);

spese di gestione per i servizi di assistenza;

spese per inserimento sociale;

costi generali (non può superare il 7% del costo complessivo);

spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il 3% del costo complessivo);

f) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze degli eventuali soggetti attuatori, se privati;

g) l'indicazione della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto e le modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi di collaborazione;

h) idonea documentazione che attesti l'eventuale finanziamento, in proprio o da parte di altro ente, di una quota del progetto superiore al 30% (da indicare nell'allegato 3);

i) la dichiarazione, da parte dell'Ente proponente, di aver presentato un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in qualità di soggetto attuatore, nel medesimo territorio di riferimento (allegato 4);

j) dichiarazione sulla dimensione territoriale del progetto.

8.2 *L'ente proponente, se soggetto privato dovrà presentare, oltre alla documentazione sopra elencata, anche la seguente:*

k) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente;

l) la convenzione eventualmente già stipulata, ovvero lo schema tipo di convenzione che l'ente privato, proponente o attuatore, intende stipulare con gli enti locali o le regioni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394., A tal fine si fa presente che la convenzione di cui sopra deve essere firmata dal legale rappresentante della regione o dell'ente locale, ovvero, in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia;

m) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

8.3 *Requisiti di ammissibilità.*

Non saranno ammessi alla valutazione, e perciò saranno considerati inammissibili, i progetti non corredati dalla seguente documentazione:

lettere : *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *h)*, *i)*, *j)*;

inoltre per l'ente proponente privato, lettere:, *k)*, *l) m)*.

Inoltre, a pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere inviati o consegnati al Dipartimento entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

L'ammissibilità dei progetti verrà riscontrata preventivamente alla valutazione.

La convenzione di cui alla lettera *l)*, del punto 8.2 del presente bando, qualora sia formalizzata successivamente all'approvazione del progetto, dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione del progetto.

9. *Assistenza tecnica per la definizione delle domande.*

Il testo del presente avviso, nonché tutti i relativi allegati, saranno disponibili sul sito http://www.pariopportunita.gov.it

I soggetti interessati potranno contattare, inoltre, la segreteria tecnica della commissione interministeriale per il sostegno alle vittime della tratta: tel. 06 67792450, e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi.it.

10. *Valutazione dei progetti.*

La valutazione dei progetti è svolta dalla commissione interministeriale di cui in premessa.

La commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri di cui al comma 4, dell'art. 4, del decreto ministeriale 23 novembre 1999.

La commissione procede ad un esame di merito dei progetti presentati, sulla base di una scheda tecnica di cui al punto precedente, con una scala di punteggio da 0 a 100. La commissione stabilisce, altresì, una soglia minima di qualità, esplicitata dal punteggio ottenuto, al di sotto della quale i progetti, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non sono ritenuti finanziabili: la soglia minima è fissata in 55 punti.

Il punteggio assegnato dalla commissione è così ripartito:

Area 1 - Competenze e capacità organizzativa - punti da 0 a 20:

esperienza e capacità organizzativa del proponente e dell'eventuale ente attuatore, anche in relazione ai risultati conseguiti, comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle vittime assistite ed il numero di inserimenti lavorativi effettuati nell'ambito dei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, nonché in relazione alla puntualità nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attività ed alla qualità di tale documentazione.

Ente proponente:

— titolarità o gestione di progetti ex art. 18, decreto legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 4);

— titolarità o gestione di progetti ex art. 13, legge n. 228/2003 (punti da 0 a 2);

— titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1).

Ente/Enti attuatore/i:

— titolarità o gestione di progetti ex art. 18, decreto legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 4);

— titolarità o gestione di progetti ex art. 13, legge n. 228/2003 (punti da 0 a 2);

— titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1);

— cantierabilità del progetto (punti da 0 a 1);

— disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità e/o di competenze specialistiche In particolare saranno tenute in considerazione la formazione e l'esperienza specifica sulla tratta, l'adeguatezza della copertura dei servizi assicurata dal personale previsto, la diversificazione dei ruoli e delle figure professionali, documentata possibilmente anche attraverso *curricula*. Tali figure potrebbero includere: coordinatore, psicologo, operatore/operatrice pari di origine straniera, operatore/operatrice pari transessuale, educatore professionale, mediatore sociale, assistente sociale. Inoltre sarà tenuta in considerazione la previsione di una consulenza legale e sanitaria (punti da 0 a 5).

Area 2 - Impatto sul contesto territoriale di riferimento - punti da 0 a 20:

— dimensione del territorio di riferimento, considerata in base ai parametri indicati al punto 6 del presente avviso (punti da 0 a 8);

— unicità del progetto sul territorio di riferimento (punti da 0 a 3);

— diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 5);

— localizzazione e/o estensione del progetto in zone dove non sono stati ancora realizzati interventi strutturati (punti da 0 a 4).

Area 3 - Impatto e qualità del progetto rispetto ai destinatari, in relazione al costo complessivo del progetto punti da 0 a 20:

— diversificazione e qualità degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 4);

— numero delle vittime che si prevede accedano ai progetti di protezione sociale (punti da 0 a 2);

— qualità degli interventi di inserimento socio-lavorativo (0 - 5);

— diversificazione delle strutture e numero dei posti dedicati alle vittime di tratta inserite nel progetto (punti da 0 a 4);

— altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 2);

— metodologia di intervento per l'emersione delle potenziali vittime e per la realizzazione dei progetti di protezione e assistenza (punti da 0 a 3).

Area 4 - Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete, in relazione al costo complessivo del progetto punti da 0 a 22:

— previsione di forme di partenariato o collaborazione con regioni ed enti locali (punti da 0 a 4);

— previsione di forme di partenariato o collaborazione con Prefetture, Forze dell'ordine, Autorità giudiziarie, sindacati (punti da 0 a 5);

— previsione di forme di partenariato o collaborazione con enti competenti in materia sanitaria (punti da 0 a 3);

— previsione di forme di partenariato o collaborazione con enti in grado di realizzare programmi di rimpatrio volontario assistito (punti da 0 a 2);

— previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri progetti art. 18 e art. 13 sul territorio di riferimento del progetto (punti da 0 a 4);

— previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri progetti art. 18 e art. 13 fuori dal territorio di riferimento del progetto (punti da 0 a 4).

Area 5 - Ulteriori elementi di qualità e analisi costi/benefici - punti da 0 a 18:

— effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche previsti (punti da 0 a 2);

— attività di formazione e sistema di valutazione (punti da 0 a 2);

— congruità complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 7);

— equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 4);

— cofinanziamento del progetto in misura superiore al 30% - punto 3 dell'avviso n. 9 (punti da 0 a 3).

11. - *Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.*

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposito atto di concessione di contributo che verrà stipulato tra l'ente proponente e il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.

12. *Modalità e termini di presentazione della domanda.*

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, nell'allegato 1 (domanda di candidatura), nell'allegato 2 (formulario), nell'allegato 3 (preventivo economico) e nell'allegato 4 (dichiarazione).

Le buste contenenti le proposte (un originale più due copie) con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di protezione sociale - art. 18 del testo unico sull'immigrazione», con la dicitura «non aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità - Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, largo Chigi 19 - 00187 Roma, entro e non oltre quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande possono essere spedite con raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 presso il Dipartimento per i diritti e pari opportunità, segreteria tecnica della Commissione interministeriale, largo Chigi, 19 - Roma, 4° piano, stanza 4090.

ALLEGATO 1

Domanda di Candidatura

Programmi di assistenza e integrazione sociale
(in esecuzione dell'art. 18 - D.lgs 286/98)

Soggetto PROPONENTE del progetto (soggetto capofila in caso di Consorzio, Associazione, Partenariato):

il sottoscritto (nome e cognome)	
in qualità di legale rappresentante di	
Ragione sociale	
Natura giuridica	
indirizzo	
Cap	
Città	
tel	
fax	
indirizzo email	
Conto corrente bancario n	
Abi	
Cab	
Conto di Tesoreria Sezione Provinciale Banca d'Italia	

CHIEDE

Di essere ammesso al finanziamento dei progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale, della durata di 12 mesi (art.18 del Decreto legislativo n.286/98), di cui all'Avviso n. 9 del 4 febbraio 2008.

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto:

Titolo del Progetto:	
Elenco Ente/i ATTUATORE/I (se diverso/i da proponente)	
Enti COFINANZIATORI (30%)	
Area provenienza proponente	
Copertura Geografica del progetto	
Durata del progetto	
Costo TOTALE del progetto:	
di cui 70%	
di cui 30%	
eventuale quota extra 30%	

Firma del Legale Rappresentante
autenticata nei termini di Legge

ALLEGATO 2

Formulario per la presentazione del progetto

Dati generali del progetto

(Per ogni punto, sono indicati i limiti massimi di caratteri da inserire)

SOGGETTI COINVOLTI:

Soggetto proponente

Nome:

Ragione Sociale:

Sede Legale: Città:

Indirizzo: Città: Provincia: CAP

Tel:

Fax:

E-mail:

Codice Fiscale: Partita IVA

Rappresentante Legale:

Cognome e Nome:

Tel:

Referente operativo del progetto:

Tel:

Eventuali soggetti attuatori :
SI ☐
NO ☐

Elencare Enti Attuatori

Nome:

Ragione Sociale:

Codice Fiscale: Partita IVA

Rappresentante Legale:

Cognome e Nome:

Tel:

Titolo del progetto (max 50 caratteri)

Sommario del progetto

Descrizione riassuntiva *(max 30 righe circa)* delle caratteristiche del progetto: obiettivi, popolazione bersaglio, metodologia, effetti attesi.

Sezione 1: Competenze e capacità organizzativa

1.1 Sintetica descrizione delle attività già svolte dall'ente proponente nel settore specifico della tratta e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il programma di riferimento e la fonte di finanziamento ***(max 10 righe circa)***

1.2 L'Ente proponente ha già partecipato a progetti di protezione sociale ex art. 18 D.Lgs n. 286/98?

SI ☐
NO ☐

Se sì, indicare a quali avvisi e se in qualità di ente proponente e/o attuatore:

Avviso n. 1: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti

Avviso n. 2: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti

Avviso n. 3: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti

Avviso n. 4: in qualità di ============
inserimenti previsti: inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti

Avviso n. 5: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti
Avviso n. 6: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti
Avviso n. 7: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti
Avviso n. 8: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti: n. permessi soggiorno ottenuti

1.3 L'Ente proponente ha già partecipato a programmi di assistenza a favore delle vittime di tratta ex art. 13 Legge n. 228/2003?

SI ☐
NO ☐

Se sì, indicare a quali avvisi e se in qualità di ente proponente e/o attuatore
Avviso n. 1: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi:

Avviso n. 2: in qualità di ============
inserimenti previsti : inserimenti effettivi al primo trimestre:

1.4 L'Ente (o gli enti) attuatore ha già partecipato a progetti di protezione sociale ex art. 18 D.Lgs n. 286/98?

SI ☐
NO ☐

Se sì, indicare a quali avvisi e se in qualità di ente proponente e/o attuatore

1.5 L'Ente (o gli enti) attuatore ha già partecipato a programmi di assistenza a favore delle vittime di tratta ex art. 13 Legge n. 228/2003?

SI ☐
NO ☐

Se sì, indicare a quali avvisi e se in qualità di ente proponente e/o attuatore

1.6 Sintetica descrizione delle attività già svolte dall'ente o dagli enti attuatori nel settore specifico della tratta e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il programma di riferimento e la fonte di finanziamento *(max 15 righe circa)*

1.7 Cantierabilità del progetto *(max 10 righe circa)*

1.8 Descrizione delle competenze specifiche del personale impiegato in relazione alle attività progettuali *(max 10 righe circa)*

1.9 Personale complessivamente necessario per lo svolgimento del progetto:

Ruolo	Livello e tipologia Formazione (diploma ; laurea…)	Formazione specifica sulla tratta	Orario/ settimana	Tipologia Contratto	Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta

Sezione 2: Impatto del progetto sul contesto territoriale di riferimento

2.1 Dimensione territoriale del progetto (specificare le aree geografiche interessate dall'intervento ed in che modo si caratterizza l'intervento in ogni area) - *max 20 righe circa*

2.2 Altri progetti operativi sul territorio di riferimento (*max 10 righe circa*)

2.3 Diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (*max 20 righe circa*)

Sezione 3: Descrizione del progetto

3.1 Azioni del progetto

Descrivere l'azione principale del progetto *(max 10 righe circa per ciascun campo)*:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (*con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere*):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Descrivere le altre azioni del progetto *(max 10 righe per ciascun campo)*:

Azione 1:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Azione 2:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Azione 3:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Azione 4:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Azione 5:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Azione 6:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

3.2 **Metodologia di intervento mirata all'emersione delle potenziali vittime** *(max 20 righe circa)*

3.3 Tipologia di sfruttamento sulla quale si intende focalizzare l'intervento (indicare la categoria che interessa) – sono possibili più scelte:

==============
==============
==============
==============
==============

Specificare:

3.4 **Diversificazione degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento ed alle caratteristiche delle vittime** *(max 20 righe circa)*

3.5 **Descrizione degli interventi mirati all'inserimento socio-lavorativo delle vittime** *(max 20 righe circa)*

3.6 Effetti attesi: definizione qualitativa

Descrivere qualitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento proposto (max 10 righe circa)

3.7 Effetti attesi: stima quantitativa
Definire quantitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento (max 10 righe):

n. di possibili vittime che si prevede accedano ai progetti di assistenza ed integrazione sociale (indicare SOLO un valore numerico):

3.8 Tipologia di utenza prevista

per **Genere**:

- Maschi: ☐ se barrata, indicare numero previsto:
- Femmine ☐ se barrata, indicare numero previsto:
- Transgender ☐ se barrata, indicare numero previsto:

Per **Età**:

- Minori: ☐ se barrata, indicare numero previsto:
- Adulti ☐ se barrata, indicare numero previsto:

3.9 **Diversificazione delle strutture di accoglienza e capacità ricettiva totale** (*indicare unicamente i posti dedicati alle vittime di tratta, potenziali utenti del progetto)*

1. Tipologia:
   N. Strutture:
   N. posti letto disponibili nella struttura:

2. Tipologia:
   N. Strutture:
   N. posti letto disponibili nella struttura:

3. Tipologia:
   N. Strutture:
   N. posti letto disponibili nella struttura:

4. Tipologia:
   N. Strutture:
   N. posti letto disponibili nella struttura:

5. altro (*max 10 righe*):

Posti in accoglienza complessivamente ed effettivamente disponibili: n.
(inserire ***SOLO*** *numero)*

3.10 Altri servizi e strutture a disposizione dei destinatari. *(max 10 righe)*

Sezione 4: Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete

4.1 Capacità di collegamento in rete con le Regioni e gli Enti locali (Allegare le adesioni formali)

Regioni: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare:

Enti Locali (*Province e Comuni*): SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare:

4.2 Capacità di collegamento in rete con altri progetti di integrazione sociale ex art. 18 D. Lgs. 286/98, con i progetti di assistenza ex art. 13 L. 228/03 e con altri enti con cui si sono stipulati accordi di collaborazione ***(Allegare adesioni formali)***

Enti titolari di progetti ex art. 18 D.Lgs. 286/98 ed ex art. 13 L. 228/03: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare:

Altri Enti pubblici e privati: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare:

4.3 Forme di partenariato e collaborazione con altri soggetti che operano in materia, come Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria, Servizi Sanitari, Sindacati, Enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine ***(Allegare adesioni formali)***

Istituzioni (*Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria*) : SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare:

Sindacati: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare:

Enti competenti in materia sanitaria: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare:

Enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine:

SI ☐ NO ☐

Se sì, elencare:

Altro: specificare (max 20 righe)

Sezione 5: Ulteriori elementi generali di qualità del progetto

5.1 Effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche e attività di formazione previsti (*max 10 righe circa*)

5.2 Sistema di valutazione: indicare come si intende valutare l'efficacia dell'intervento proposto *(max 10 righe circa)*

ALLEGATO 3

Preventivo Economico (riferito all'anno di realizzazione del progetto)

Ente:______________________________

Voce di spesa

		Importo a carico DDPO (70%)	*Importo a carico Ente proponente (30%)*		*Eventuale importo extra 30%*	*Importo Complessivo*
			DENARO	*VALORIZZAZIONI (1)*		
Personale (max 60%)						
Coordinamento del progetto	Totale ore					
	Costo medio Orario					
	Totale coordinamento					
Consulenze/supervisioni	Totale ore					
	Costo medio Orario					
	Totale cons./superv.					
Formatori	Totale ore					
	Costo medio Orario					
	Totale formatori					
Operatori	Totale ore					
	Costo medio Orario					
	Totale operatori					
Personale amministrativo	Totale ore					
	Costo medio Orario					
	Totale personale amministrativo					
Altre consulenze	Totale ore					
	Costo medio Orario					
	Totale segreteria					
	Totale personale					

Mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (max 10% - allegare preventivi)						
Acquisto/noleggio/leasing	Totale					
Manutenzione	Totale					
	Totale mezzi e attrezzature					
Spese di gestione dei servizi di assistenza						
Affitto locali *(specificare)*	Totale					
Materiali di consumo	Totale					
Spese di manutenzione	Totale					
Spese utenze *(specificare)*	Totale					
Spese vitto, vestiario	Totale					
Spese alloggio (pernottamento)	Totale					
Spese materiali di gestione (pulizie, casalinghi ecc.)	Totale					
Spese carburante, pedaggi e spostamenti beneficiarie	Totale					
Spese mediche	Totale					
Pocket money beneficiarie/i	Totale					
	Totale gestione servizi di assistenza					
Spese per inserimento sociale						
Formazione pratica in impresa	Totale					
Borse lavoro	Totale					
Accompagnamento all'autonomia	Totale					
	Totale programmi inserimento sociale					

Costi generali (max 7%)						
Affitto locali *(specificare)*	Totale					
Materiali di consumo	Totale					
Spese di manutenzione	Totale					
Spese utenze *(specificare)*	Totale					
Spese amministrative	Totale					
Spese vitto, alloggio e trasporto del personale	Totale					
	Totale costi generali					
Spese di produzione e divulgazione materiale (max 3%)						
	Totale materiale divulgativo					

(1) NB: utilizzare questa colonna solo se trattasi di cofinanziamento dell'Ente locale costituito da valorizzazione di spese c/o prestazioni effettuate dallo stesso, per la realizzazione del progetto (ad esempio quota parte di stipendi del personale, quota spese di affitto locali, quota spese di utenze). Tali valorizzazioni dovranno essere debitamente documentate.

RIEPILOGO: **Totale preventivo per singolo Ente**		
	SUB TOTALE	***PERCENTUALE***
Personale		
Mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza		
Spese di gestione servizi di assistenza		
Spese per inserimento sociale		
Costi generali		
Spese di produzione e divulgazione materiale		
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		

RIEPILOGO: **Totale preventivo**						
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	**FINANZIAMENTO RICHIESTO DDPO (MAX 70% del totale) e comunque non superiore ai massimali indicati al punto 3, comma 6 del bando n. 9 del 4 febbraio 2008.**	**COFINANZIAMENTO ENTE**				
		DENARO	VALORIZZAZIONI	EVENTUALE IMPORTO EXTRA 30%	TOTALE (MIN 30%)	

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto ________________________________ , nato a __________________

(Prov. ___) il ____________________ , residente a __________________________

(Prov. ____) in Via/Piazza ______________________ n° ____________ , in qualità

di Legale Rappresentante dell'Ente __________________________, proponente per

l'Avv. n. 9/2008 ex art. 18 D.lgs 286/98 del progetto " __________________________ "

DICHIARA CHE

l'Ente Proponente, che il sottoscritto rappresenta, **ha presentato un UNICO progetto (in qualità di proponente) e NON è Ente attuatore in un altro progetto <u>che insiste sul medesimo territorio di riferimento</u>.**

Data: ______________

____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

08A00974

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3857-XV.J(4258) del 14 dicembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

1. «Perfetto Silver Fountain 75 mm» d.f.: «Perfetto Super Fontana Vesuvio» (massa netta g 1.100,00);

2. «Perfetto 1037 Hiroshima» d.f.: «Perfetto 1037 Hiroshima 49 Shots» (massa netta g 806,00);

3. «Perfetto 1030 Shangai» d.f.: «Perfetto 1030 Shangai 100 Shots» (massa netta g 1.038,00);

4. «Perfetto 1.034 Tokio» d.f.: «Perfetto 1034 Tokio 25 Shots» (massa netta g 1.251,00);

5. «Perfetto 367 Saigon» d.f.: «Perfetto 367 Saigon 150 Shots» (massa netta g 3.979,00);

6. «Perfetto 375 Beirut» d.f.: «Perfetto 375 Beirut 150 Shots» (massa netta g 3.884,50);

7. «Perfetto 372 Jakarta» d.f.: «Perfetto 372 Jakarta 100 Shots» (massa netta g 2.663,00);

8. «Perfetto 1046 Arizona» d.f.: «Perfetto 1046 Arizona 100 Shots» (massa netta g 872,00);

9. «Perfetto 1077 Vietnam» d.f.: «Perfetto 1077 Vietnam 100 Shots» (massa netta g 1.480,00);

10. «Perfetto 1009 Bangkok» d.f.: «Perfetto 1009 Bangkok 100 Shots» (massa netta g 2.653,00);

11. «Perfetto 1010 Santiago» d.f.: «Perfetto 1010 Santiago 100 Shots» (massa netta g 2.634,00);

12. «Perfetto 1012 Sparta» d.f.: «Perfetto 1012 Sparta 100 Shots» (massa netta g 2.444,00);

13. «Perfetto 1014 Phoenix» d.f.: «Perfetto 1014 Phoenix 100 Shots» (massa netta g 2.493,00);

14. «Perfetto 1018 Ankara» d.f.: «Perfetto 1018 Ankara 50 Shots» (massa netta g 1.178,00);

15. «Perfetto 1019 Buenos Aires» d.f.: «Perfetto 1019 Buenos Aires 49 Shots» (massa netta g 1.391,00);

16. «Perfetto 1020 Singapore» d.f.: «Perfetto 1020 Singapore 49 Shots» (massa netta g 1.470,00);

17. «Perfetto 1021 Macao» d.f.: «Perfetto 1021 Macao 100 Shots» (massa netta g 2.343,00);

18. «Perfetto 1022 Kabul» d.f.: «Perfetto 1022 Kabul 100 Shots» (massa netta g 2.909,00);

19. «Perfetto 1025 Bucarest» d.f.: «Perfetto 1025 Bucarest 100 Shots» (massa netta g 2.654,00);

20. «Perfetto 1026 California» d.f.: «Perfetto 1026 California 100 Shots» (massa netta g 2.664,00);

21. «Perfetto 1027 Atene» d.f.: «Perfetto 1027 Atene 50 Shots» (massa netta g 1.347,00);

22. «Perfetto 1028 Cracovia» d.f.: «Perfetto 1028 Cracovia 100 Shots» (massa netta g 2.644,00);

23. «Perfetto 1031 Siberia» d.f.: «Perfetto 1031 Siberia 100 Shots» (massa netta g 2.654,00);

24. «Perfetto 1032 Antartide» d.f.: «Perfetto 1032 Antartide 100 Shots» (massa netta g 2.644,00);

25. «Perfetto 1033 Oregon» d.f.: «Perfetto 1033 Oregon 100 Shots» (massa netta g 2.644,00, sono riconosciuti, su istanza del sig. Perfetto Raffaele, titolare di licenza di detenzione e vendita di materiale esplodente di IV e V categoria, con esercizio sito in S. Antimo (Napoli) via Garigliano n. 26, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3771-XV.J(4621) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) C922-7B Brothers Allevi Fireworks Show S.n.c. (d.o.: C922-7B)» (massa attiva g 2.000) è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Città Sant'Angelo (Pescara) contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3774-XV.J(4624) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) C922-7B Brothers Allevi Fireworks Show S.n.c. (d.o.: C922-7B)» (massa attiva g 2.000) è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Città Sant'Angelo (Pescara) contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3780-XV.J(4630) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) C922-7A Brothers Allevi Fireworks Show snc (d.o.: C922-7A)» (massa attiva g 2.000) è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Città Sant'Angelo (Pescara) contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3781-XV.J(4631) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) C922-5A Brothers Allevi Fireworks Show snc (d.o.: C922-5A)»

(massa attiva g 2.900) è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Città Sant'Angelo (Pescara) contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3782-XV.J(4632) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) C922-10 Brothers Allevi Fireworks Show snc (d.o.: C922-10)» (massa attiva g 2.000) è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Città Sant'Angelo (Pescara) contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3783-XV.J(4633) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) C922-2 Brothers Allevi Fireworks Show snc (d.o.: C922-2)» (massa attiva g 2.900) è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Città Sant'Angelo (Pescara) contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3784-XV.J(4634) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) C922-4 Brothers Allevi Fireworks Show snc (d.o.: C922-4)» (massa attiva g 2000) è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Città Sant'Angelo (Pescara) contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13246-XV.J(4495) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «Mottola 356 (d.f.; Mottola 356 fiume d'argento)» (massa netta g 337) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocella - fraz. - Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo C dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13249-XV.J(4498) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «Mottola 338 (d.f.; Mottola 338 notte di fuoco)» (massa netta g 132) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocella - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo C dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11623-XV.J(4499) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «Mottola 328 (d.f.; Mottola 328 bomber)» (massa netta g 132) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocella - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo C dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7274-XV.J(4545) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «Spoletta tempo 1,5 sec. Dragon» (massa attiva g 1,5) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di Fabbrica di fuochi artificiali, con esercizio sito in Ripa Teatina (Chieti) C.da Alento, n 66, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto

legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo B dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15084-XV.J(4546) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «Spoletta tempo 2,0 sec. Dragon» (massa attiva g 2,0) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di Fabbrica di fuochi artificiali, con esercizio sito in Ripa Teatina (Chieti) C.da Alento, n 66, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo B dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7273-XV.J(4547) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «Spoletta tempo 2,5 sec. Dragon» (massa attiva g 2,5) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di Fabbrica di fuochi artificiali, con esercizio sito in Ripa Teatina (Chieti) C.da Alento, n 66, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo B dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15086-XV.J(4548) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «Spoletta tempo 3,0 sec. Dragon» (massa attiva g 3,0) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di Fabbrica di fuochi artificiali, con esercizio sito in Ripa Teatina (Chieti) C.da Alento, n 66, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo B dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7272-XV.J(4549) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «Spoletta tempo 3,5 sec. Dragon» (massa attiva g 3,5) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di Fabbrica di fuochi artificiali, con esercizio sito in Ripa Teatina (Chieti) C.da Alento, n 66, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo B dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11164-XV.J(4425) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «Tonante Fireworks Lieto 50» (massa attiva g 50) è riconosciuto, su istanza del sig. Lieto Ugo, titolare di patentino di fabbricazione, accensione e vendita di fuochi artificiali, in nome e per conto della «Fireworks Lieto» fabbrica di fuochi d'artificio sita in Roccarainola (Napoli) - località Matierno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17392-XV.J(4559) del 14 dicembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «CHN-6» (massa attiva g 0,04) è riconosciuto, su istanza del sig. Monetti Carlo, titolare di licenza di esercizio di minuta vendita di esplosivi per conto della «Monetti S.r.l.», con esercizio sito in Orbetello (Grosseto) via Del Rosso n. 84, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo B dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10092-XV.J(4026) del 7 gennaio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

BC 2010 (d.f.: FS 164) (massa attiva g 140);

BC-F 010 (d.f.: FS 158) (massa attiva g 72,6);

BC SF 001 (d.f.: FS 159) (massa attiva g 18),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Giugliano in Campania (Napoli), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «C» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichetta-

tura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8323-XV.J(4367) del 7 gennaio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

G1010 (d.f.: FS 1010/06) (massa attiva g 590);

G1011 (d.f.: FS 1011/06) (massa attiva g 528);

G1018 Lily Magnolia 50'S Cake (d.f.: FS 1018/06) (massa attiva g 503,5);

G1019 Lily Magnolia 100'S Cake (d.f.: FS 1019/06) (massa attiva g 1001);

G1020 Gold Water Fall (d.f.: FS 1020/06) (massa attiva g 555);

G1072 (d.f.: FS 1072/06) (massa attiva g 562);

G1075 (d.f.: FS 1075/06) (massa attiva g 2223),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Giugliano in Campania (Napoli), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto denominato «G1032 Saturn 104 Cracks Cake (d.f.: FS1032/06)» (massa attiva g 100,56) è riconosciuto, su istanza del medesimo richiedente, e classificato nella V categoria gruppo «C» del citato Allegato «A».

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5574-XV.J(4263) del 7 gennaio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

G1014 (d.f.: FS 1014/06) (massa attiva g 2075,2);

G1070 (d.f.: FS 1070/06) (massa attiva g 1098,24);

G1071 (d.f.: FS 1071/06) (massa attiva g 1061,57);

G1082 (d.f.: FS 1082/06) (massa attiva g 3243,7);

G1098 (d.f.: FS 1098/06) (massa attiva g 2005,05),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Giugliano in Campania (Napoli), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto denominato «G937 Happy 36'S (d.f.: FS 937/06)» (massa attiva g 88) è riconosciuto, su istanza del medesimo richiedente, e classificato nella V categoria gruppo «C» del citato Allegato «A».

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12341-XV.J(4433) del 7 gennaio 2008, il manufatto esplosivo denominato «Bomba A 7 Colpi Liberi cal. 75» (massa attiva g 215) è riconosciuto, su istanza del sig. Calvetta Orlando, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Serra San Bruno (VV) - loc. Croceferrata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6144-XV.J(3786) del 7 gennaio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

Fumogeno S.E.G.-1 A fumo verde (massa netta g 300);

Fumogeno S.E.G.-1 A fumo rosso (massa netta g 300);

Fumogeno S.E.G.-1 A fumo giallo (massa netta g 300);

Fumogeno S.E.G.-1 A fumo arancio (massa netta g 300);

Fumogeno S.E.G.-1 A fumo bianco (massa netta g 300),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Pacciani Stefano, in nome e per conto della ditta Coccia Pirotecnica S.r.l. con fabbrica di artifizi di IV e V categoria in Paliano (Frosinone) via Palianese Sud n. 69/a, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

08A00924

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Casa di procura generalizia dell'Istituto religioso del Priorato delle Benedettine Olivetane di Busan, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa di procura generalizia dell'Istituto religioso del Priorato delle Benedettine Olivetane di Busan, con sede in Roma.

08A00904

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Parrocchia «Madonna di Fatima», in Squinzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 gennaio 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia «Madonna di Fatima», con sede in Squinzano (Lecce).

08A00905

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia del Beato Luigi Orione, in Pavia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 gennaio 2008, la Parrocchia del Beato Luigi Orione, con sede in Pavia ha assunto la denominazione di Parrocchia di San Luigi Orione.

08A00908

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo 1º gennaio - 30 giugno 2008 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto maggiorazione ivi prevista, è pari a 4,20 per cento.

08A00936

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 gennaio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4773
Yen	158,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,903
Corona danese	7,4524
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74295
Fiorino ungherese	258,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	3,6173
Nuovo leu romeno	3,7350
Corona svedese	9,4487
Corona slovacca	33,659
Franco svizzero	1,6154
Corona islandese	95,60
Corona norvegese	8,0350
Kuna croata	7,2496
Rublo russo	36,1630
Nuova lira turca	1,7402
Dollaro australiano	1,6641
Real brasiliano	2,6226
Dollaro canadese	1,4759
Yuan cinese	10,6284
Dollaro di Hong Kong	11,5299
Rupia indonesiana	13772,87
Won sudcoreano	1395,61
Peso messicano	16,0413
Ringgit malese	4,7828
Dollaro neozelandese	1,8988
Peso filippino	59,860
Dollaro di Singapore	2,0979
Baht tailandese	43,300
Rand sudafricano	10,5927

Cambi del giorno 30 gennaio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4810
Yen	158,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,006
Corona danese	7,4525
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74340
Fiorino ungherese	257,86
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Zloty polacco	3,6115
Nuovo leu romeno	3,7105
Corona svedese	9,4399
Corona slovacca	33,661
Franco svizzero	1,6135
Corona islandese	95,24
Corona norvegese	8,0450
Kuna croata	7,2344
Rublo russo	36,2270
Nuova lira turca	1,7445
Dollaro australiano	1,6654
Real brasiliano	2,6310
Dollaro canadese	1,4724
Yuan cinese	10,6508
Dollaro di Hong Kong	11,5551
Rupia indonesiana	13754,79
Won sudcoreano	1399,55
Peso messicano	16,0577
Ringgit malese	4,7910
Dollaro neozelandese	1,9013
Peso filippino	60,084
Dollaro di Singapore	2,1019
Baht tailandese	46,689
Rand sudafricano	10,7628

Cambi del giorno 31 gennaio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4870
Yen	157,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,070
Corona danese	7,4528
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74770
Fiorino ungherese	259,46
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Zloty polacco	3,6244
Nuovo leu romeno	3,7170
Corona svedese	9,4725
Corona slovacca	33,775
Franco svizzero	1,6051
Corona islandese	96,78
Corona norvegese	8,0760
Kuna croata	7,2284
Rublo russo	36,3140
Nuova lira turca	1,7483
Dollaro australiano	1,6682
Real brasiliano	2,6241
Dollaro canadese	1,4846
Yuan cinese	10,6793
Dollaro di Hong Kong	11,5951
Rupia indonesiana	13749,55
Won sudcoreano	1404,03
Peso messicano	16,1087
Ringgit malese	4,8112
Dollaro neozelandese	1,8960
Peso filippino	60,224
Dollaro di Singapore	2,1078
Baht tailandese	46,450
Rand sudafricano	11,1115

Cambi del giorno 1º febbraio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4889
Yen	158,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,858
Corona danese	7,4534
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74955
Fiorino ungherese	257,38
Litas lituano	3,4528

Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	3,5945
Nuovo leu romeno	3,6705
Corona svedese	9,4510
Corona slovacca	33,408
Franco svizzero	1,6065
Corona islandese	95,73
Corona norvegese	8,0265
Kuna croata	7,2294
Rublo russo	36,3320
Nuova lira turca	1,7364
Dollaro australiano	1,6510
Real brasiliano	2,6026
Dollaro canadese	1,4847
Yuan cinese	10,7037
Dollaro di Hong Kong	11,6086
Rupia indonesiana	13709,05
Won sudcoreano	1405,52
Peso messicano	16,0831
Ringgit malese	4,8173
Dollaro neozelandese	1,8783
Peso filippino	60,055
Dollaro di Singapore	2,1066
Baht tailandese	46,305
Rand sudafricano	10,9920

Cambi del giorno 4 febbraio 2008

Dollaro USA	1,4829
Yen	158,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,751
Corona danese	7,4526
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,75020
Fiorino ungherese	256,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Zloty polacco	3,5725
Nuovo leu romeno	3,6347
Corona svedese	9,4100
Corona slovacca	33,314
Franco svizzero	1,6158
Corona islandese	95,98
Corona norvegese	8,0290
Kuna croata	7,2348
Rublo russo	36,3170
Nuova lira turca	1,7253
Dollaro australiano	1,6336
Real brasiliano	2,5813
Dollaro canadese	1,4824
Yuan cinese	10,6597
Dollaro di Hong Kong	11,5680
Rupia indonesiana	13664,18
Won sudcoreano	1397,93
Peso messicano	16,0033
Ringgit malese	4,7890
Dollaro neozelandese	1,8662
Peso filippino	60,280
Dollaro di Singapore	2,0974
Baht tailandese	46,120
Rand sudafricano	10,9411

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A01020-08A01019-08A01021-08A01022-08A01023

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Liquido Dox-Al».

Provvedimento n. 326 del 18 dicembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario SPIRAMICINA 20% LIQUIDO DOX-AL, nella confezione: flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102435017.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito.

Tutte le altre operazioni produttive a eccezione del rilascio lotti.

Modifiche consequenziali:

imballaggio secondario;

sito d'imballaggio primario.

Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti. Incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente il trasferimento di tutte le fasi produttive (produzione, confezionamento primario e secondario) compreso il controllo e il rilascio lotti del prodotto finito dal sito di: Dox-Al Italia S.p.a. di Corezzana (via E. Fermi - Correzzana) al sito: Dox-Al Italia S.p.a. di Subiate (via Mascagni, 6 - Subiate - Milano).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00922

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Liquido Dox-Al».

Provvedimento n. 327 del 18 dicembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO DOX-AL, nella confezione: tanica da 5 litri - A.I.C. n. 102757010.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito.

Tutte le altre operazioni produttive a eccezione del rilascio lotti.

Modifiche consequenziali:

imballaggio secondario;

sito d'imballaggio primario.

Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti. Incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente il trasferimento di tutte le fasi produttive (produzione, confezionamento primario e secondario) compreso il controllo e il rilascio lotti del prodotto finito

dal sito di: Dox-Al Italia S.p.a. di Corezzana (via E. Fermi - Corezzana) al sito: Dox-Al Italia S.p.a. di Subiate (via Mascagni, 6 - Subiate - Milano).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00921

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Dox-Al»

Provvedimento n. 328 del 18 dicembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ERITROMICINA 20% DOX-AL, nella confezione: sacco da5 kg - A.I.C. n. 102939016.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito.

Tutte le altre operazioni produttive a eccezione del rilascio lotti.

Modifiche consequenziali:

imballaggio secondario

sito d'imballaggio primario.

Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti. Incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente il trasferimento di tutte le fasi produttive (produzione, confezionamento primario e secondario) compreso il controllo e il rilascio lotti del prodotto finito dal sito di: Dox-Al Italia S.p.a. di Corezzana (via E. Fermi - Corezzana) al sito: Dox-Al Italia S.p.a. di Subiate (via Mascagni, 6 - Subiate - Milano).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00916

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Neo Anticoccidio».

Provvedimento n. 330 del 18 dicembre 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi NEO ANTICOCCIDIO, nella confezione: barattolo da 100 g - A.I.C. n. 103448015.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Beinasco (Torino) - via Alessandro Manzoni n. 2 - codice fiscale n. 00505500017.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IB n. 41b: modifica della dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del peso/volume di riempimento dei prodotti non parenterali in confezione pluridose.

È autorizzata la variazione tipo IB n. 41b della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto concernente l'aggiunta di una nuova confezione e, precisamente:

barattolo da 10 g - A.I.C. n. 103448027.

Si fa presente altresì che la validità della nuova confezione, sia in confezionamento integro (3 anni), dopo prima apertura (180 giorni) e miscelata (24 ore) rimangono le stessa della confezione già autorizzata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00919

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equalan Duo»

Provvedimento n. 331 del 18 dicembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario Equalan Duo, nella confezione: scatola di cartone contenente 1 siringa da 7,74 g pasta orale - A.I.C. n. 10343716015.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo I: modifica denominazione del produttore del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente la modifica del nome del produttore del prodotto finito, già autorizzato:

da: Merk Sharp & Dohme Quimica De Puerto Rico, INC,

a: Merk Sharp & Dohme De Puerto Rico, INC.

Si fa presente altresì che null'altro cambia nella produzione e nel sito di produzione.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00920

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen soluzione orale».

Provvedimento n. 332 del 18 dicembre 2007

Titolare A.I.C.: Esteve S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ippolito Rosellini n. 12 - codice fiscale 07306141008.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica posologia e modalità di somministrazione, dosaggio nel suino.

Si autorizza la modifica della posologia prevista per i suini che impatta sul sommario delle caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo al punto: Posologia e modalità di somministrazione:

dose:

bovini: invariato;

suini: in funzione della gravità dei sintomi, Dinalgen soluzione orale può essere somministrato in ragione di 1,5-3 mg di ketoprofene/kg p.v./giorno per via orale (equivalente a 0,5-1 ml/10kg p.v./giorno della specialità).

Modalità di somministrazione:

... *(omissis)*. In condizioni ambientali normali e se l'acqua medicata costituisce l'unica fonte di dissetamento, lo scopo si consegue somministrando 0,5-1 ml di Dinalgen soluzione orale/litro di acqua.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00918

Variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ivomec Plus»

Provvedimento n. 329 del 18 dicembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario IVOMEC PLUS per suini.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100296019;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 100296021;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100296033;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 100296045.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 0221300288.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II - aggiunta sito produttivo prodotto finito e sito responsabile rilascio lotti;

variazione tipo IB - n. 42a - validità dopo prima apertura.

Si autorizza l'aggiunta del seguente nuovo sito produttivo: Merial saude animal Ltda - Fazenda Sao Francisco s/nº - P.O. Box 242 Paulinia - CEP 13140-970 Sao Paulo (Brasile).

Si autorizza, inoltre il seguente nuovo sito responsabile del rilascio dei lotti, compreso il controllo: Merial S.A.S. - 4 Chemin du Claquet - 31300 Toulose (Francia).

Viene autorizzata la validità dopo prima apertura che è di 28 giorni. La validità in confezione integra resta invariata.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00917

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 6 adottata in data 22 novembre 2007 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF).

Con ministeriale n. 24/IX/0001262/FAR-L-61 del 22 gennaio 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6, assunta dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti - (ENPAF) in data 22 novembre 2007, con la quale è stato disposto l'adeguamento dell'1,4%, dal 1º gennaio 2008, degli importi dei trattamenti di pensione maturati fino al 31 dicembre 2007; degli importi di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)* e *b)* del Regolamento di previdenza e assistenza della Fondazione nonché degli importi di cui all'art. 7, commi 3 e 5 del medesimo Regolamento, importi utili ai fini del computo delle pensioni.

08A00925

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 13 giugno 2007 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali.

Con ministeriale n. 24/IX/0000275/RAG-L-40 del 7 gennaio 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali in data 13 giugno 2007, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi.

08A00926

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 187/2006 adottata in data 8 novembre 2006 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0001279/GEO-L-66 del 22 gennaio 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 187/2006 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 8 novembre 2006, concernente l'adeguamento, per l'anno 2007, dei contributi obbligatori minimi ed i limiti reddituali.

08A00927

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 4/2007 adottata in data 27 novembre 2007 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0001275/GEO-L-68 del 22 gennaio 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/2007 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 27 novembre 2007, concernente modifiche al Regolamento di attuazione delle norme statutarie; al Regolamento sulla contribuzione ed al Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza.

08A00928

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 12/2007 adottata in data 19 settembre 2007 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

Con ministeriale n. 24/IX/0001248/INF-L-25 del 22 gennaio 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 12/2007, adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 19 settembre 2007, concernente modifiche ai seguenti articoli del Regolamento di previdenza:

articolo 1 «Iscritti all'ente»;

articolo 2 «Modalità di iscrizione»;

articolo 3 «Contributo soggettivo obbligatorio»;

articolo 4 «Contributo integrativo»;

articolo 18 «Assegno di invalidità»;

articolo 20 «Pensione di invalidità»;

articolo 22 «Norme comuni all'assegno di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e di inabilità»;

articolo 30 «Contribuzione volontaria».

08A00929

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 42373 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Laboratoires Boiron S.r.l., con sede in Milano, unità di Borgaro Torinese (Torino), San Martino Buon Albergo (Verona), Sesto Fiorentino (Firenze), Vigonza (Padova), Ardea (Roma) per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 42374 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Italmacello S.r.l., con sede in Collegno (Torino), unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 14 settembre 2007 al 13 settembre 2008.

Con decreto n. 42375 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Italiana Trasformazione Polimeri S.p.a., con sede in Milano, unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42376 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filivivi S.r.l., con sede in Milano, unità di Verrone (Biella), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreti n. 42377 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Espansione Sud S.r.l., con sede in Milano (Milano), unità di Montenero di Bisaccia (Campobasso), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42378 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Dorel Italia S.p.a., con sede in Telgate (Bergamo), unità di Telgate (Bergamo), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42379 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cromos Tintoria Nuove Fibre S.p.a., con sede in Cerro Maggiore (Milano), unità di Cerro Maggiore (Milano), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42380 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Comital Cofresco S.p.a., con sede in Volpiano (Torino), unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 1º settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 42381 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cobra Containers S.p.a., con sede in Mondovì (Cuneo), unità di Mondovì (Cuneo), per il periodo dal 24 settembre 2007 al 23 settembre 2008.

Con decreto n. 42382 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Chemtura Manufacturing Italy S.r.l., con sede in Milano, unità di Pedrengo (Bergamo), Ravenna, per il periodo dal 2 ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42383 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CFP Flexible Packaging S.p.a., con sede in Cesano Maderno (Milano), unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 20 settembre 2007 al 19 settembre 2008.

Con decreto n. 42384 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cemet Servizi S.r.l., con sede in Carsoli (L'Aquila), unità di Carsoli (L'Aquila), per il periodo dal 5 settembre 2007 al 4 settembre 2008.

Con decreto n. 42385 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calligaris S.p.a., con sede in Manzano (Udine), unità di Cormons (Gorizia), per il periodo dal 18 giugno 2007 al 17 giugno 2008.

Con decreto n. 42386 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Carmatech S.r.l., con sede in Bobbio (Piacenza), unità di Bobbio (Piacenza), per il periodo dal 29 agosto 2007 al 28 agosto 2008.

Con decreto n. 42387 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Accent S.p.a., con sede in Vimercate (Milano), unità di Genova, Vimercate (Milano), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42388 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lavanderia Industriale Sud L.I.S. S.p.a., con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), unità di Grottammare (Ascoli Piceno), per il periodo dal 1º settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 42389 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Italgo S.p.a., con sede in Milano, unità di Scandicci (Firenze), Genova, Napoli, Torino, Venezia, per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1º maggio 2008.

Con decreto n. 42390 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Italgo S.p.a., con sede in Milano, unità di Mezzago (Milano), Roma, per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1º maggio 2008.

Con decreto n. 42391 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Idra S.r.l., con sede in Travagliato (Brescia), unità di Travagliato (Brescia), per il periodo dal 26 settembre 2007 al 25 settembre 2008.

Con decreto n. 42392 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della G.D.S. Manufacturing Services S.r.l., con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza), unità di Motta di Livenza (Treviso), per il periodo dal 4 giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 42393 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gestione Industrie Confezioni S.p.a., con sede in Empoli (Firenze), unità di Empoli (Firenze), per il periodo dal 8 ottobre 2007 al 7 ottobre 2008.

Con decreto n. 42394 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Grimeca (già Bassano Grimeca) S.p.a., con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), unità di San Lazzaro di Savena (Bologna), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42395 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della H4T S.r.l., con sede in Padova, unità di Bellinzago Novarese (Novara), per il periodo dal 17 settembre 2007 al 16 settembre 2008.

Con decreto n. 42396 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fassino Fratelli S.r.l., con sede in Bruino (Torino), unità di Bruino (Torino), per il periodo dal 10 settembre 2007 al 9 settembre 2008.

Con decreto n. 42397 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Federal Mogul Operations Italy dal 1º settembre 2007 Federal S.r.l., con sede in Mondovì (Cuneo), unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 18 aprile 2007 al 17 aprile 2008.

Con decreto n. 42398 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Carlo Gavazzi Automation S.p.a., con sede in Milano, unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 6 agosto 2007 al 5 agosto 2008.

Con decreto n. 42399 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Emilceramica S.p.a., con sede in Fiorano Modenese (Modena), unità di Castelvetro di Modena (Modena), Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 21 marzo 2007 al 20 marzo 2008.

Con decreto n. 42400 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Esaom-Cesa S.p.a., con sede in Parma, unità di Portoferraio (Livorno), per il periodo dal 1º settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 42401 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Terim S.p.a. con sede in Modena, unità di Modena, per il periodo dal 3 settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 42402 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Zarotti S.p.a., con sede in Parma, unità di Castellabate (Salerno), per il periodo dal 30 luglio 2007 al 29 luglio 2008.

Con decreto n. 42403 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della A.G.E.C. S.r.l., con sede in Bari, unità di Crotone, per il periodo dal 16 luglio 2007 al 15 luglio 2008.

Con decreto n. 42404 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ages Arti Grafiche S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42405 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Albaprint S.r.l., con sede in Farigliano (Cuneo), unità di Farigliano (Cuneo), per il periodo dal 6 agosto 2007 al 5 agosto 2008.

Con decreto n. 42406 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Becromal S.p.a., con sede in Milano, unità di Rozzano (Milano), per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2009.

Con decreto n. 42407 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cagi Maglierie S.p.a., con sede in Milano, unità di Cilavenga (Pavia), Motta Visconti (Milano), per il periodo dal 10 settembre 2007 al 9 settembre 2008.

Con decreto n. 42408 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Agriformula S.r.l., con sede in Milano, unità di L'Aquila, per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42409 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Leonardo S.r.l., con sede in Valenza (Alessandria), unità di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 42410 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lusifil S.r.l., con sede in Salussola (Biella), unità di Salussola (Biella), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42411 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Manifattura tessile Ballasina S.r.l., con sede in Castel Goffredo (Mantova), unità di Castel Goffredo (Mantova), per il periodo dal 12 marzo 2007 all'11 marzo 2008.

Con decreto n. 42412 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Panini Servizi C/O Delphi Italia Automotive System Settore S.r.l., con sede in Pisa, unità di Livorno, per il periodo dal 16 maggio 2007 al 14 maggio 2008.

Con decreto n. 42413 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Radici Tessuti S.p.a., con sede in Gandino (Bergamo), unità di Isola Dovarese (Cremona), per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 42414 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Revella Europe S.r.l., con sede in Revello (Cuneo), unità di Revello (Cuneo), per il periodo dal 16 maggio 2007 al 15 maggio 2008.

Con decreto n. 42415 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della S.V.B. S.p.a., con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), Rivalta di Torino (Torino), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42416 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Stile Bertone S.p.a., con sede in Caprie (Torino), unità di Caprie (Torino), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42417 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Teksid Aluminum S.r.l., con sede in Carmagnola (Torino), unità di Carmagnola (Torino), per il periodo dal 15 ottobre 2007 al 14 ottobre 2008.

Con decreto n. 42418 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della GFI Italia (già GFI OIS) S.p.a., con sede in Torino, unità di Bari, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, per il periodo dal 27 settembre 2007 al 26 settembre 2008.

Con decreto n. 42419 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Industrie Vanzetti S.r.l., con sede in Milano, unità di Caselle Lurani (Lodi), Milano, per il periodo dal 2 luglio 2007 al 1º luglio 2008.

Con decreto n. 42420 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo della Ing. Nino Ferrari - Impresa Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Roma, unità di Barberino di Mugello (Firenze), Bologna, Cagliari, Enna, Catania, Empoli (Firenze), Gioia Tauro (Reggio Calabria), La Spezia, Messina, Modena, Noceto (Parma), Nuoro, Palermo, Parma, Roma, Taranto, per il periodo dal 6 luglio 2007 al 5 gennaio 2008.

Con decreto n. 42421 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Keryos S.p.a., con sede in Gessate (Milano), unità di Gessate (Milano), per il periodo dal 9 luglio 2007 all'8 luglio 2008.

Con decreto n. 42422 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lorenzi F.lli S.r.l., con sede in Isorella (Brescia), unità di Isorella (Brescia), per il periodo dal 4 settembre 2007 al 3 settembre 2008.

Con decreto n. 42423 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Maglificio MD S.r.l., con sede in Orgiano (Vicenza), unità di Orgiano (Vicenza), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42424 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Maglificio Fontana S.p.a., con sede in Mirandola (Modena), unità di Mirandola (Modena), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42425 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Marcatrè S.r.l., con sede in Milano, unità di Bovisio-Masciago (Milano), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42426 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nordica S.p.a., con sede in Trevignano (Treviso), unità di Trevignano (Treviso), per il periodo dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42427 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nuova Magrini Galileo S.p.a., con sede in Bergamo, unità di Battaglia Terme (Padova), Bergamo, per il periodo dal 3 settembre 2007 al 29 agosto 2008.

Con decreto n. 42428 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Raco Refrigerazione S.r.l., con sede in Torviscosa (Udine), unità di Torviscosa (Udine), per il periodo dal 28 settembre 2007 al 27 settembre 2008.

Con decreto n. 42429 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Saiace S.p.a., con sede in Monselice (Padova), unità di Monselice (Padova), per il periodo dal 22 agosto 2007 al 21 agosto 2008.

Con decreto n. 42430 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sint S.r.l., con sede in Prato, unità di Prato, per il periodo dal 17 ottobre 2007 al 16 ottobre 2008.

Con decreto n. 42431 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della T Car Unipersonale S.r.l., con sede in Atessa (Chieti), unità di Atessa (Chieti), per il periodo dal 6 agosto 2007 al 5 agosto 2008.

Con decreto n. 42432 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Bartolini A.M.E.S. (già Celestica Italia) S.r.l., con sede in Milano, unità di Vimercate (Milano), per il periodo dal 6 marzo 2007 al 5 settembre 2008.

Con decreto n. 42433 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Data Service S.p.a., con sede in Mantova, unità di Casamassima (Bari), per il periodo dal 9 maggio 2007 all'8 maggio 2008.

Con decreto n. 42434 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Data Service S.p.a., con sede in Mantova, unità di Roma, per il periodo dal 1° marzo 2007 al 28 febbraio 2008.

Con decreto n. 42435 del 7 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.a., con sede in Tollegno (Biella), unità di Tollegno (Biella), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

08A00923

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Annullamento del decreto 4 aprile 2007 recante la nomina dei commissari della società del gruppo F.lli Costanzo

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 23 gennaio 2008 si è provveduto, a seguito delle sentenze del Tar Lazio di annullamento per difetto di motivazione del decreto ministeriale 4 aprile 2007 concernente la nomina dei commissari delle società del gruppo F.lli Costanzo in amministrazione straordinaria, a nominare commissari liquidatori i sigg.ri dott. Diego Montanari, nato a Bari il 9 agosto 1961, la dott.ssa Carmela Regina Silvestri, nata a Legnano (Milano) il 2 settembre 1967 e l'avv. Sebastiano Leonardi, nato a Catania il 20 ottobre 1965.

08A00906

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Bilancio autonomo di previsione dell'anno 2008 del Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali

L'anno 2007, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 10, si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2005.

Sono presenti i componenti nel numero legale.

(Omissis).

Sul sesto punto della seduta pubblica (Approvazione bilancio di previsione anno 2008), il cons. Spagnoletti, Presidente della 3ª Commissione, in particolare illustra i contenuti della nota preliminare alle previsioni di bilancio per l'esercizio 2008. Espone in particolare che, per l'esercizio finanziario 2008 permane la struttura del bilancio di previsione che manterrà l'articolazione per centri di responsabilità amministrativa, ma comunque dà conto della nuova classificazione della spesa secondo i programmi, introdotta con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del giugno 2007.

In proposito evidenzia che i programmi di attività ipotizzabili per la Giustizia amministrativa sarebbero quattro:

— l'attività giurisdizionale di primo grado;

— l'attività giurisdizionale di secondo grado;

— la funzione consultiva;

— l'attività riguardante gli affari generali ed i servizi amministrativi, strumentale e di supporto rispetto alle precedenti.

Nel corso del 2008 si provvederà alle coerenti modifiche della disciplina regolamentare dell'autonomia finanziaria e verrà dato corso al complesso procedimento di correlazione tra gli obiettivi definiti e gli indicatori di efficienza ed efficacia.

(Omissis).

Il cons. Spagnoletti, infine, riferisce che la Commissione, dopo un breve dibattito, propone al *plenum* l'approvazione della nota preliminare alle previsioni di bilancio per l'esercizio 2008.

(Omissis).

La Commissione, inoltre, propone l'approvazione dello schema del bilancio di previsione 2008, che tiene conto delle spese relative all'ultimazione del garage, e le tabelle concernenti le variazioni di bilancio necessarie all'approvazione del bilancio di previsione.

(Omissis).

A questo punto il pres. Lippolis pone in votazione, a scrutinio palese, la proposta della Commissione.

La votazione, a scrutinio palese, ottiene il seguente risultato:

(Omissis).

Il Consiglio, visto l'esito della votazione, approva la previsione di bilancio per l'anno 2008.

Il presidente: LIPPOLIS

ALLEGATO

NOTA PRELIMINARE

Previsioni di bilancio per l'esercizio 2008

1. Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali relativo all'esercizio finanziario 2008 è stato predisposto ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento di autonomia finanziaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 28 marzo 2003, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e delle disposizioni della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

È stato approvato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del giorno 20 dicembre 2007.

Per l'esercizio finanziario 2008 permane la struttura articolata per centri di responsabilità amministrativa, ma si dà comunque conto della nuova classificazione della spesa, introdotta con la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2007, n 21, nell'allegato *A*, in cui sono esposte a titolo illustrativo (con alcune inevitabili approssimazioni in fase di prima elaborazione) le risorse preventivate per il finanziamento dei quattro programmi ipotizzabili per la realizzazione della missione «giustizia amministrativa», utilizzando la struttura per macroaggregati di spesa (funzionamento, interventi, investimenti), con l'indicazione dei centri di responsabilità amministrativa a cui è affidata la gestione delle risorse finalizzate alla realizzazione di ogni programma. Nel corso dell'anno 2008 si provvederà alle coerenti modifiche della disciplina regolamentare dell'autonomia finanziaria e si darà corso al complesso procedimento di correlazione tra gli obiettivi definiti e gli indicatori di efficienza ed efficacia.

In osservanza dell'art. 22 del decreto-legge n. 223/2006, (decreto Bersani) convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il cui disposto, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, ha stabilito che le previsioni di spesa per consumi intermedi, nel triennio 2007-2009, non potranno superare l'80% di quelle iniziali dell'esercizio 2006, il bilancio autonomo della giustizia amministrativa 2008 conferma per i consumi intermedi la previsione iniziale del bilancio 2007, con un conseguente risparmio di spesa di 1.610.784,11 euro, che allocato sul pertinente capitolo di bilancio, sarà debitamente versato, come nello scorso esercizio finanziario, al bilancio dello Stato. Non diversamente dallo scorso esercizio non sono state considerate spese comprimibili quelle relative alle locazioni; alle spese postali e telegrafiche - strettamente connesse all'attività istituzionale - e quelle relative a contratti pluriennali in essere per l'acquisto dei beni e dei servizi anche informatici.

Le spese per l'informatica meritano un approfondimento a parte.

Nel luglio 2007 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministro per le riforme e le innovazioni tecnologiche ed il Presidente del Consiglio di Stato per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della giustizia amministrativa. Il protocollo, ed il relativo accordo di servizio, prevedono tre specifiche macro aree di intervento: *A)* il processo amministrativo digitale ed il punto unico di accesso; *B)* la continuità del servizio e «disaster recovery»; *C)* la registrazione ed il completamento dei dati relativi a ricorsi pregressi, su cui concentrare risorse umane e finanziarie, con la finalità comune di migliorare l'efficienza del sistema informativo, l'efficacia e la trasparenza dell'azione della giustizia amministrativa. Il progetto espresso nel protocollo d'intesa e nell'accordo di servizio prevede per il primo anno (2007) un finanziamento di 3.000.000,00 di euro a carico del bilancio autonomo della giustizia amministrativa ed un finanziamento di pari importo a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il secondo anno (2008) il progetto è finanziato con fondi provenienti esclusivamente dal bilancio autonomo della G.A. e non diversamente per il terzo anno (2009). Il bilancio di previsione definitivo 2007 ed il bilancio di previsione 2008 espongono in conto capitale stanziamenti di rilievo per l'informatica proprio in ragione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto che si aggiungono all'ordinario preventivo di spesa.

2. Le entrate del bilancio della giustizia amministrativa sono classificate in categorie in base alla loro provenienza.

Le spese sono ripartite in tre centri di responsabilità amministrativa: il primo intestato al segretario generale della giustizia amministrativa, il secondo al segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali ed il terzo al segretario delegato per il Consiglio di Stato. Al segretario generale sono affidate le risorse per far fronte alle spese per il personale ed alle altre spese strumentali comuni.

Le spese di parte corrente per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli Istituti e le spese in conto capitale sono ripartite tra i tre centri di responsabilità

L'allegato tecnico per capitoli, redatto ai fini della gestione e della rendicontazione, evidenzia per ciascun capitolo i dati relativi alla previsione definitiva dell'anno 2007 e le previsioni per l'anno 2008, con le relative variazioni rispetto al precedente esercizio finanziario.

Il prospetto analitico mantiene la classificazione prevista dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 279 del 1997 e ne viene data dimostrazione nel quadro riassuntivo che riporta i capitoli aggregati secondo tale classificazione, con l'evidenziazione dei dati differenziali rispetto al precedente anno.

A) Le entrate (in totale: euro 214.660.625,77).

Il fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è iscritto in apposita unità previsionale di base, denominata «Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali» del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo stanziamento sia in termini di competenza che di cassa, come risulta dal disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2008, è di euro 197.000.000,00, (inferiore rispetto ai fondi pervenuti nel 2007 dal bilancio dello Stato di euro 1.894.214,00) cui è da sommare la previsione (in base ai dati dello scorso esercizio) per euro 9.000.000,00 degli introiti derivanti da quota parte dei versamenti del contributo unificato di iscrizione delle cause a ruolo in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge finanziaria per il 2006, nella misura prevista dal novellato art. 13, comma 6-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Le entrate eventuali sono state preventivate in euro 4.560.625,77, di cui:

— euro 2.500.000,00 relativi alle somme che si prevede affluiranno al fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura (ex art. 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

— euro 1.245.000,00 relativi al canone di sublocazione dell'immobile di Piazza Nicosia, già sede del T.A.R. per il Lazio, ed attualmente solo in parte destinato ad ospitare alcuni uffici centrali della giustizia amministrativa;

— euro 270.000,00 previsti a titolo di rimborso delle competenze stipendiali del personale in posizione di comando presso altre amministrazioni e della contribuzione previdenziale del personale in posizione di fuori ruolo;

— euro 545.625,77 previsti a titolo di rimborso delle competenze stipendiali del personale di magistratura destinato a prestare servizio presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

L'entrata costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2007 è stimata in euro 4.100.000,00, in ragione dell'incremento delle entrate, per euro 7.000.000.00, disposto, nel novembre del medesimo anno, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Le entrate totali (euro 214.660.625,77) sono diminuite, rispetto a quelle definitive dell'esercizio finanziario 2007, dell'1,75% (– 3.820.601,81 euro).

B) Le spese (in totale: euro 214.660.625,77).

Il bilancio di previsione 2008 si caratterizza per i seguenti macro aggregati di spesa.

Le spese obbligatorie per il personale - comprensive degli incrementi per la progressione economica del personale di magistratura (promozioni, conseguimento del livello stipendiale di Consigliere con otto anni, attribuzione di classi di stipendio e di aumenti biennali, in parte compensati dalle cessazioni dal servizio), dell'adeguamento delle competenze del personale di magistratura determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2006, nella misura del 2,52%, degli incrementi contrattualmente previsti per il personale dirigenziale e delle aree funzionali, delle somme anche pregresse da rimborsare ad altre amministrazioni per il pagamento delle competenze stipendiali del personale in posizione di comando, dei conseguenti incrementi degli oneri riflessi - assorbiranno circa il 74,55% (160.037.310,32 euro) delle risorse finanziarie complessive.

Per le spese discrezionali relative alla gestione del personale è stato preventivato un onere (3.893.105,00 euro) pari all'1,81%; l'acquisto di beni e servizi (comprensivo delle locazioni) assorbirà il 15,06% (32.330.670,66 euro) delle risorse complessive; le spese per l'informatica (parte corrente ed in conto capitale) sono previste in euro 6.895.802,98 (3,21% sul totale delle risorse), di cui 2 milioni e cinquecentomila destinati al finanziamento del progetto straordinario di intervento sul sistema informativo della giustizia amministrativa.

Si segnala che le spese per il pagamento dei canoni di locazioni (19.053.733,68 euro) costituiscono l'8,87%. L'Agenzia del demanio è impegnata in un vasto progetto per reperire beni demaniali dove trasferire gli uffici della giustizia amministrativa che occupano immobili privati.

Il fondo di riserva è preventivato in euro 7.325.041,29, di cui 653.016,14 di residui perenti relativi agli anni 2005 e 2006, a cui andranno sommati i residui andati perenti il 31 dicembre 2007, il cui ammontare sarà accertato in sede di consuntivo.

La consistenza del fondo di riserva dell'anno 2008 è in parte derivata dai fondi (7.000.000 di euro) attribuiti a novembre con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, che in considerazione dell'imminenza delle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 2007, non sono stati utilizzati per l'intero ammontare, costituendo la quota residua avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2007 e quindi posta nella previsione delle entrate dell'anno 2008. A ciò è da soggiungere che il limite di spesa imposto ai consumi intermedi dal decreto Bersani ha inibito *ab imis* l'allocazione di ulteriori risorse sui capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi, inducendo a procrastinare l'attuazione di programmi di spesa necessari al buon funzionamento delle strutture della giustizia amministrativa.

Il progetto di distribuzione delle risorse tra i centri di responsabilità in cui si articola la previsione prospettata prevede l'assegnazione:

— al CDR 1 intestato al segretario generale della giustizia amministrativa, e nel cui ambito sono allocate tutte le spese per il personale e per l'informatica, oltre a quelle relative all'acquisto di beni e servizi ed in conto capitale per le strutture centrali della giustizia amministrativa, di circa l'88,30% delle risorse (189.537.566,81 euro);

— al CDR 2 intestato al segretario delegato dei tribunali amministrativi regionali, per le spese di funzionamento dei TT.AA.RR di circa 10,86% delle risorse (23.315.456,38 euro);

— al CDR 3, intestato al segretario delegato del Consiglio di Stato, per le spese di funzionamento dell'istituto, di circa lo 0,84% della disponibilità (1.807.602,58);

a) nell'ambito del Centro di responsabilità 1, intestato al segretario generale della giustizia amministrativa, la ripartizione degli stanziamenti è caratterizzata con riguardo alle spese correnti:

— da un incremento delle spese obbligatorie per il personale dovuto all'aumento delle competenze stipendiali del personale, dalle assunzioni del personale di magistratura e ad un ricalcolo puntuale degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale da versare;

— da un lieve incremento delle spese relative al trattamento accessorio dovute esclusivamente all'aumento dello stanziamento, per altro di modesto importo del capitolo di spesa concernente le provvidenze in favore del personale ed all'aumento del capitolo di spesa destinato all'acquisto dei buoni pasto da corrispondere al personale, stimato in base alle effettive esigenze;

— dalla previsione per acquisto di beni e servizi conforme alla disposizione del decreto Bersani. È stato preventivato l'incremento dello stanziamento relativo ai canoni di locazione in base all'indice ISTAT (immobile di via delle Vergini ed immobile di Piazza Nicosia).

È stato riportato alla previsione iniziale del 2007 lo stanziamento del capitolo relativo alle spese correnti per l'informatica, mentre, come già osservato, lo stanziamento in conto capitale prevede il finanziamento del progetto straordinario di intervento sul sistema informativo della giustizia amministrativa;

b) nell'ambito del Centro di responsabilità 2, intestato al segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali, è da evidenziare che la previsione elaborata per le spese relative all'acquisto di beni e servizi, è conforme alla disposizione del decreto Bersani. È stato preventivato l'incremento dello stanziamento relativo ai canoni di locazione in base all'indice ISTAT.

Le spese in conto capitale, particolarmente contenute nello scorso esercizio finanziario sono lievemente incrementate;

c) nell'ambito del Centro di responsabilità 3, intestato al segretario delegato per il Consiglio di Stato, le previsioni di spesa presentano le medesime caratteristiche evidenziate per il centro di responsabilità 2, intestato al segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.

C) Programmazione triennale della spesa.

Coerentemente alle priorità individuate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, si ritiene di assumere quali obiettivi preminenti per il prossimo triennio:

a) incremento progressivo del personale di magistratura;

b) incremento progressivo del personale amministrativo;

c) incremento delle iniziative per la formazione del personale di magistratura e del personale amministrativo;

d) ulteriore sviluppo dell'informatica per il completamento dei seguenti progetti: informatizzazione dei flussi documentali; perfezionamento delle funzioni del processo telematico; ottimizzazione del supporto per la preparazione e la redazione dei provvedimenti giurisdizionali;

e) proseguimento dell'adeguamento logistico delle sedi dei Tribunali amministrativi regionali.

D) Valutazione di cassa.

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali viene redatto in termini di sola competenza, ai sensi dell'art. 2, del regolamento concernente l'autonomia finanziaria. Pertanto la valutazione della cassa riguarda le previsioni relative alla gestione del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali, i cui fondi sono destinati unicamente al rimborso alla Banca d'Italia delle somme dalla medesima anticipate per l'estinzione degli ordini di pagare emessi dall'amministrazione.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso dell'esercizio 2008.

ALLEGATO *A*

	MISSIONE
1	GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

	PROGRAMMA 1	PREVISIONE 2008
1.1	G.A. DI 1° GRADO	
1.1.1	FUNZIONAMENTO	136.848.319,62
	PERSONALE	111.903.888,97
	INFORMATICA	2.354.467,59
	BENI E SERVIZI	22.589.963,06
	CDR1	111.903.888,97
	CDR 2	24.944.430,65
1.1.2	INTERVENTI	0,00
1.1.2.1	ASS. E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00
	CDR 2	0,00
1.1.3	INVESTIMENTI	780.000,00
1.1.3.1	BENI MOBILI	780.000,00
	CDR 2	
	TOTALE PER PROGRAMMA	**137.628.319,62**

	PROGRAMMA 2	PREVISIONE 2008
2.1	G.A. DI 2° GRADO	
2.1.1	FUNZIONAMENTO	19.596.548,29
	PERSONALE	18.178.828,08
	INFORMATICA	289.397,24
	BENI E SERVIZI	1.128.322,97
	CDR1	18.178.828,08
	CDR 3	1.417.720,21
2.1.2	INTERVENTI	4.448,00
2.1.2.1	ASS. E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00
2.1.2.2	CONTRIBUTI AD ENTI	4.448,00
	CDR 3	4.448,00
2.1.3	INVESTIMENTI	53.347,15
2.1.3.1	BENI MOBILI	53.347,15
	CDR 3	
	TOTALE PER PROGRAMMA	**19.654.343,44**

	PROGRAMMA 3	PREVISIONE 2008
3.1	FUNZIONE CONSULTIVA	
3.1.1	FUNZIONAMENTO	13.661.992,42
	PERSONALE	12.903.124,11
	INFORMATICA	187.984,53
	BENI E SERVIZI	570.883,78
	CDR1	12.903.124,11
	CDR 3	758.868,31
3.1.2	INTERVENTI	0,00
3.1.2.1	ASS. E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00
	CDR 3	
3.1.3	INVESTIMENTI	34.652,85
3.1.3.1	BENI MOBILI	34.652,85
	CDR 3	34.652,85
	TOTALE PER PROGRAMMA	**13.696.645,27**

	PROGRAMMA 4	PREVISIONE 2008
4.1	ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI	
4.1.1	FUNZIONAMENTO	31.052.928,62
	PERSONALE	23.444.574,16
	INFORMATICA	563.953,61
	BENI E SERVIZI	7.044.400,85
	CDR1	31.052.928,62
4.1.2	ONERI COMUNI	8.996.388,81
4.1.2.1	FONDO DI RISERVA	7.325.041,29
4.1.2.2	RISARCIMENTI GIUDIZIARI	60.563,41
	VERSAMENTI ALL'ERARIO	1.610.784,11
	CDR1	8.996.388,81
4.1.3	INTERVENTI	0,00
4.1.3.1	ASS. E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00
	CDR1	
4.1.4	INVESTIMENTI	3.632.000,00
4.1.4.1	INFORMATICA	3.500.000,00
4.1.4.2	BENI MOBILI	132.000,00
	CDR1	3.632.000,00
	TOTALE PER PROGRAMMA	**43.681.317,43**

TOT.GEN	214.660.625,77

MISSIONE
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

CDR 1	PROGRAMMA 1	111.903.888,98
	PROGRAMMA 2	18.178.828,08
	PROGRAMMA 3	12.903.124,11
	PROGRAMMA 4	43.681.317,43
	TOT.	186.667.158,60
CDR 2	PROGRAMMA 1	25.724.430,65
CDR 3	PROGRAMMA 2	1.475.515,36
	PROGRAMMA 3	793.521,16
	TOT.	2.269.036,52
	TOT.GEN.	214.660.625,77

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2008
TABELLA DELLE ENTRATE

	TABELLA DELLE ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE 2007	VARIAZIONI		PREVISIONE 2007 ASSESTATA		ANNO 2008	PREVISIONE INIZIALE 2008	VARIAZIONI RISPETTO AL 2007
	1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI						1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI		
1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO						1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO			
CAP. N.1101	DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2007	186.000.000,00	7.000.000,00	A	193.000.000,00	CAP. N.1101	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	197.000.000,00	+4.000.000,00
	LEGGE DI BILANCIO	3.390.000,00	0,00		3.390.000,00				-3.390.000,00
	RISORSE ASSEGNATE IN CORSO D'ANNO		2.504.214,00		2.504.214,00				-2.504.214,00
CAP. N.1103	DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 - ART. 1 - COMMA 34 - CONTRIBUTO UNIFICATO	3.000.000,00	5.105.394,00	B	8.105.394,00	CAP. N.1103	LEGGI FINANZIARIE 2006 E 2007 - LEGGE 4 AGOSTO 2006 n. 248 (contributo unificato)	9.000.000,00	+894.606,00
1.2 ENTRATE EVENTUALI						1.2 ENTRATE EVENTUALI			
CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia ammini	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00	CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia ammini	2.500.000,00	0,00
CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"	1.553.000,00	545.625,77	C	2.098.625,77	CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"	2.060.625,77	-38.000,00
1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	1.300.000,00	5.582.993,81	D	6.882.993,81	CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	4.100.000,00	-2.782.993,81
	TOTALE ENTRATE	197.743.000,00	20.738.227,58		218.481.227,58		TOTALE ENTRATE	214.660.625,77	-3.820.601,81

N° CAP. BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
			C D R 1 SEGRETARIO GENERALE					
			1.1 - SPESE CORRENTI	172.102.171,10	13.113.195,52	185.215.366,62	690.200,19	185.905.566,81
			1.1.1 FUNZIONAMENTO	166.269.339,78	9.747.160,50	176.016.500,28	892.677,72	176.909.178,00
			PERSONALE	155.903.087,97	6.755.491,16	162.658.579,13	3.771.836,19	166.430.415,32
1250	1250	*	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	506.663,00	80.000,00	586.663,00	11.837,00	598.500,00
1251	1251	*	SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	531.720,86	55.000,00	586.720,86	0,00	586.720,86
1252	1252		SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	153.583,37	0,00	153.583,37	0,00	153.583,37
1253	1253	*	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	74.036.024,06	139.000,00	74.175.024,06	3.711.167,71	77.886.191,77
1254	1254		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL SEGRETARIATO GENERALE, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DELL'USAI	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
1255	1255		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	189.236,65	0,00	189.236,65	0,00	189.236,65
1256	1256		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	25.186,78	0,00	25.186,78	0,00	25.186,78
1257	1257		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	240.025,00	0,00	240.025,00	59.975,00	300.000,00
1258	1258	*	STI PENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	26.678.760,23	2.000.000,00	28.678.760,23	1.588.239,77	30.267.000,00
1260	1260		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	1.166.089,42	3.976,80	1.170.066,22	0,00	1.170.066,22
1262	1262	*	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	3.576.034,11	0,00	3.576.034,11	106.020,45	3.682.054,56

N° CAP BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
1263	1263		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	152.986,35	0,00	152.986,35	0,00	152.986,35
1264	1264		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	4.197,80	0,00	4.197,80	0,00	4.197,80
1265	1265		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	856.274,10	0,00	856.274,10	93.725,90	950.000,00
1266	1266		RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	4.369.462,55	1.960.000,00	6.329.462,55	-1.960.000,00	4.369.462,55
1267	1267		PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
1268	1268	*	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	9.061.253,00	139.315,00	9.200.568,00	438.620,39	9.639.188,39
1269	1269	*	ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	31.546.963,72	489.733,20	32.036.696,92	1.549.716,13	33.586.413,05
1270	1270		SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	50.000,00	16.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
1271	1271	*	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	38.626,21	38.626,21	-33.626,21	5.000,00
1272	1272		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	12.126,97	0,00	12.126,97	0,00	12.126,97
1287	1287		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	1.375.000,00	611.892,39	1.986.892,39	-611.892,39	1.375.000,00
1288	1288		SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE E SOMME DESTINATE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI AFFLUITE AL FONDO MEDESIMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1289	1289		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1.100.000,00	1.221.947,56	2.321.947,56	-1.221.947,56	1.100.000,00
1290	1290	*	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00

N° CAP BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
			INFORMATICA	3.367.503,44	1.582.089,96	4.949.593,40	-1.582.089,96	3.367.503,44
1273	1273		SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	3.359.166,35	1.582.089,96	4.941.256,31	-1.582.089,96	3.359.166,35
1301	1301		MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	3.672,87	0,00	3.672,87	0,00	3.672,87
1310	1310		SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	4.664,22	0,00	4.664,22	0,00	4.664,22
			BENI E SERVIZI	6.998.748,37	1.409.579,38	8.408.327,75	-1.297.068,51	7.111.259,24
1302	1302		SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	142.610,21	120.700,95	263.311,16	-120.700,95	142.610,21
1303	1303		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI E PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	503.476,92	228.937,23	732.414,15	-228.937,23	503.476,92
1304	1304		FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO D RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	39.509,66	0,00	39.509,66	0,00	39.509,66
1305	1305		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	937.497,25	957.099,32	1.894.596,57	-957.099,32	937.497,25
1306	1306		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	78.348,62	-4.192,00	74.156,62	4.192,00	78.348,62
1307	1307		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	79.845,00	0,00	79.845,00	0,00	79.845,00
1308	1308	*	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	1.865,69	1.394,40	3.260,09	-1.394,40	1.865,69
1309	1309		SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1274	1274	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	4.448.758,51	0,00	4.448.758,51	88.975,17	4.537.733,68
1291	1291		FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	1275		SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	27.985,31	0,00	27.985,31	0,00	27.985,31

N° CAP. BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
1276	1276	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	88.620,14	0,00	88.620,14	0,00	88.620,14
1277	1277	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	17.766,16	20.000,00	37.766,16	-20.000,00	17.766,16
1278	1278	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI,COMMISSIONI INCLUSI IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITO DAL C.P.G.A. ED I COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITI IN OSSERVANZA DEI CC.CC.NN.LL.	23.321,09	0,00	23.321,09	10.000,00	33.321,09
1279	1279	SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	28.451,73	0,00	28.451,73	0,00	28.451,73
1280	1280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.979,63	1.000,00	4.979,63	-1.000,00	3.979,63
1292	1292	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	1293	SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	275.644,09	0,00	275.644,09	0,00	275.644,09
1294	1294	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	29.854,39	9.756,97	39.611,36	-9.756,97	29.854,39
1295	1295	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	270.713,97	74.882,51	345.596,48	-61.346,81	284.249,67

N° CAP. BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
			1.1.2 ONERI COMUNI	5.832.831,32	3.366.035,02	9.198.866,34	-202.477,53	8.996.388,81
			1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	30.000,00	30.563,41	60.563,41	0,00	60.563,41
1281	1281		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	30.000,00	30.563,41	60.563,41	0,00	60.563,41
1282	1282	PM	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	5.802.831,32	3.335.471,61	9.138.302,93	-1.813.261,64	7.325.041,29
1283	1283		**FONDO DI RISERVA**	**5.802.831,32**	**3.335.471,61**	**9.138.302,93**	-1.813.261,64	**7.325.041,29**
			1.1.2.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	1.610.784,11	1.610.784,11
NUOVA ISTITUZIONE	1285		VERSAMENTI ALL'ERARIO E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	1.610.784,11	1.610.784,11
			1.1.3 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	1284	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.490.000,00	3.800.000,00	5.290.000,00	-1.658.000,00	3.632.000,00
			1.2.1 INVESTIMENTI	1.490.000,00	3.800.000,00	5.290.000,00	-1.658.000,00	3.632.000,00
			1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	1.400.000,00	3.800.000,00	5.200.000,00	-1.700.000,00	3.500.000,00
4250	4250	*	SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	1.400.000,00	3.800.000,00	5.200.000,00	-1.700.000,00	3.500.000,00
			1.2.1.2 BENI MOBILI	90.000,00	0,00	90.000,00	42.000,00	132.000,00
4251	4251		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E D DOTAZIONI LIBRARIE	90.000,00	0,00	90.000,00	42.000,00	132.000,00

N° CAP. BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
		CDR 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI					
		2.1 - SPESE CORRENTI	21.810.250,12	640.261,39	22.450.511,51	84.944,87	22.535.456,38
		2.1.1 FUNZIONAMENTO	21.810.250,12	640.261,39	22.450.511,51	84.944,87	22.535.456,38
		INFORMATICA	25.850,96	119,52	25.970,48	-119,52	25.850,96
2286	2286	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	25.850,96	119,52	25.970,48	-119,52	25.850,96
		BENI E SERVIZI	21.784.399,16	640.141,87	22.424.541,03	85.064,39	22.509.605,42
2287	2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	757.469,01	0,00	757.469,01	0,00	757.469,01
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI E PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.755.208,74	237.761,64	1.992.970,38	-237.761,64	1.755.208,74
2289	2289	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	134.478,73	0,00	134.478,73	0,00	134.478,73
2290	2290	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	32.649,53	0,00	32.649,53	0,00	32.649,53
2291	2291	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI . MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	869.093,57	0,00	869.093,57	0,00	869.093,57
2292	2292	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	173.134,73	101.660,23	274.794,96	-101.660,23	173.134,73
2293	2293	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
2294	2294	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	135.262,32	0,00	135.262,32	0,00	135.262,32
2295	2295	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

N° CAP BILANCIO 2007	N° CAP BILANCIO 2008		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
2296	2296	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	14.127.921,23	0,00	14.127.921,23	388.078,77	14.516.000,00
2300	2300		FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	2297	*	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2298	2298	*	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	139.926,54	720,00	140.646,54	-720,00	139.926,54
2301	2301		SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	144.590,76	0,00	144.590,76	0,00	144.590,76
2302	2302		SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	1.212.664,00	0,00	1.212.664,00	37.127,49	1.249.791,49
			2.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	2299	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	610.000,00	0,00	610.000,00	170.000,00	780.000,00
			2.2.1 INVESTIMENTI	610.000,00	0,00	610.000,00	170.000,00	780.000,00
			2.2.1.1 BENI MOBILI	610.000,00	0,00	610.000,00	170.000,00	780.000,00
5250	5250		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	610.000,00	0,00	610.000,00	170.000,00	780.000,00

N° CAP. BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
			C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO					
			3.1 - SPESE CORRENTI	1.670.578,78	3.184.770,67	4.855.349,45	-3.135.746,87	1.719.602,58
			3.1.1 FUNZIONAMENTO	1.666.130,78	3.184.770,67	4.850.901,45	-3.135.746,87	1.715.154,58
			INFORMATICA	2.448,58	0,00	2.448,58	0,00	2.448,58
3300	3300		MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	2.448,58	0,00	2.448,58	0,00	2.448,58
			BENI E SERVIZI	1.663.682,20	3.184.770,67	4.848.452,87	-3.135.746,87	1.712.706,00
3301	3301		SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	95.073,48	107.770,63	202.844,11	-107.770,63	95.073,48
3302	3302		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI E PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	335.651,28	152.624,82	488.276,10	-152.624,82	335.651,28
3303	3303		FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	26.339,77	0,00	26.339,77	0,00	26.339,77
3304	3304		SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	4.508,34	0,00	4.508,34	0,00	4.508,34
3305	3305		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	624.998,17	2.875.182,24	3.500.180,41	-2.875.182,24	624.998,17
3306	3306		MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	42.639,76	0,00	42.639,76	0,00	42.639,76
3307	3307		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	116.229,75	0,00	116.229,75	0,00	116.229,75
3309	3309		SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3310	3310	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	3311		SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	210.000,00	0,00	210.000,00	40.000,00	250.000,00
3312	3312	*	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	2.798,53	2.700,00	5.498,53	-2.700,00	2.798,53
3320	3320		SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	4.664,22	0,00	4.664,22	0,00	4.664,22
3321	3321		SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	19.902,92	6.504,64	26.407,56	-6.504,64	19.902,92
3322	3322		SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	180.475,98	39.988,34	220.464,32	-30.964,54	189.499,78

N° CAP. BILANCIO 2007	N° CAP. BILANCIO 2008		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2007	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2007	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2008
			3.1.2 INTERVENTI	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
			3.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	3313	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.2.2 CONTRIBUTI AD ENTI	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
3314	3314		SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
			3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.000,00	0,00	60.000,00	28.000,00	88.000,00
			3.2.1 INVESTIMENTI	60.000,00	0,00	60.000,00	28.000,00	88.000,00
			3.2.1.1 BEN MOBILI	60.000,00	0,00	60.000,00	28.000,00	88.000,00
6250	6250		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	60.000,00	0,00	60.000,00	28.000,00	88.000,00
			TOTALI	197.743.000,00	20.738.227,58	218.481.227,58	-3.820.601,81	214.660.625,77

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

		SPESE CORRENTI	SPESE CONTO CAPITALE	TOTALE
CDR 1		185.905.566,81	3.632.000,00	189.537.566,81
CDR 2		22.535.456,38	780.000,00	23.315.456,38
CDR 3		1.719.602,58	88.000,00	1.807.602,58
		210.160.625,77	**4.500.000,00**	**214.660.625,77**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2008
SPESE IN CONTO CAPITALE

SP	INVESTIMENTI	TOTALE
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO GENERALE	3.632.000,00	**3.632.000,00**
2		
SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.	780.000,00	**780.000,00**
3		
SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO	88.000,00	**88.000,00**
TOTALE	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**
TOTALE COMPLESSIVO (spese correnti e spese conto capitale)		**214.660.625,77**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2008
SPESE CORRENTI

CDR-UPB	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1 SEGRETARIO GENERALE	176.909.178,00	0,00	8.996.388,81	**185.905.566,81**
2 SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.	22.535.456,38	0,00	0,00	**22.535.456,38**
3 SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO	1.715.154,58	4.448,00	0,00	**1.719.602,58**
TOTALE	**201.159.788,96**	**4.448,00**	**8.996.388,81**	**210.160.625,77**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

		PREVISIONE 2007	VARIAZIONE	ASSESTATO 2007	PREVISIONE 2008
		EURO			
SPESE CORRENTI		**195.583.000,00**	**16.938.227,58**	**212.521.227,58**	**210.160.625,77**
	FUNZIONAMENTO	**189.745.720,68**	**13.572.192,56**	**203.317.913,24**	**201.159.788,96**
	PERSONALE				
Capitoli	1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1287-1288-1289-1290				
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	155.903.087,97	6.755.491,16	162.658.579,13	166.430.415,32
	INFORMATICA				
Capitoli	1273-1301-1310-2286-3300				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	3.395.802,98	1.582.209,48	4.978.012,46	3.395.802,98
	BENI E SERVIZI				
Capitoli	1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1274-1291-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1292-1293-1294-1295-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2300-2297-2298-2301-2302-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3309-3310-3311-3312-3320-3321-				
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	30.446.829,73	5.234.491,92	35.681.321,65	31.333.570,66
	ONERI COMUNI	**5.832.831,32**	**3.366.035,02**	**9.198.866,34**	**8.996.388,81**
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI				
Capitoli	1281-1282				
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	30.000,00	30.563,41	60.563,41	60.563,41
	FONDO DI RISERVA				
Capitoli	1283				
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	5.802.831,32	3.335.471,61	9.138.302,93	7.325.041,29
Capitoli	1285				
	VERSAMENTI ALL'ERARIO E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE				1.610.784,11

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

		PREVISIONE 2007	VARIAZIONE	ASSESTATO 2007	PREVISIONE 2008
		EURO			
	INTERVENTI	**4.448,00**	**0,00**	**4.448,00**	**4.448,00**
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE				
Capitoli	1284-2299-3313				
	TOTALE SPESE PER L'ASSISTENZA E IL BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI AD ENTI				
Capitoli	3314				
	TOTALE SPESE PER I CONTRIBUTI AD ENTI	4.448,00	0,00	4.448,00	4.448,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		**2.160.000,00**	**3.800.000,00**	**5.960.000,00**	**4.500.000,00**
	INVESTIMENTI	**2.160.000,00**	**3.800.000,00**	**5.960.000,00**	**4.500.000,00**
	INFORMATICA DI SERVIZIO				
Capitoli	4250				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	1.400.000,00	3.800.000,00	5.200.000,00	3.500.000,00
	BENI MOBILI				
Capitoli	4251-5250-6250				
	TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	760.000,00	0,00	760.000,00	1.000.000,00

08A00900

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 per il servizio Wholesale Line Rental»

Si comunica l'avvio del procedimento «Valutazione dell'offerta di riferimento 2008 di Telecom Italia S.p.A. per il servizio Wholesale Line Rental» pubblicata il 30 novembre 2007 ai sensi dell'art. 6, comma 2, della delibera 33/06/CONS.

Lo scopo del procedimento è la valutazione ed eventuale modifica dell'offerta di riferimento suddetta per l'anno 2008.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Santella, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica.

Il procedimento si concluderà entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità memorie scritte sull'argomento oggetto del procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, anche a mezzo fax al numero 081/7507.621, oltre che ai seguenti indirizzi e mail: g.santell@agcom.it; m.tagiullo@agcom.it.

La presente comunicazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

08A00910

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-035 Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **1,00**